GUIDA SULL'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO PER GLI ADDETTI AI LAVORI
Una guida pratica per il Servizio sociale, Servizio sanitario, Psichiatria, Residenze Sanitarie e Assistenziali (RSA) e Istituti di credito

Indice

- Domande Generali 2 - 9
- Servizio sociale 10 - 29
- Residenze Sanitarie e Assistenziali (RSA) 30 - 41
- Servizio Sanitario 42 - 55
- Servizo Psichiatria 56 - 81
- Istituti di credito 82 - 95
- Allegati 96 - 107

Domande generali

Guida sull'amministrazione di sostegno per gli addetti ai lavori

1.
Chi è l'amministratore di sostegno?

La misura di protezione dell'amministrazione di sostegno è stata introdotta nel nostro ordinamento dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6, che ha attuato una vera e propria rivoluzione giuridica e culturale nella tutela delle persone fragili, affiancando ai più rigidi istituti tradizionali (interdizione e inabilitazione) un nuovo strumento, più flessibile e quindi maggiormente adattabile alla specificità delle singole situazioni.

L'art. 1 prevede, infatti, che "la presente legge ha la finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente".

L'amministrazione di sostegno si pone, così, come uno strumento modulabile, in grado di fornire ai soggetti deboli un supporto (declinato in termini di rappresentanza o di assistenza), che miri a sostenere la capacità residua del soggetto, valorizzando la centralità della persona e il principio di autodeterminazione.

La disciplina normativa del nuovo istituto è contenuta negli articoli 404 e ss. del codice civile.

2.
Quali sono i suoi compiti e funzioni?

I compiti e le funzioni dell'amministratore di sostegno non sono predeterminati per legge ma andranno calibrati, a discrezione del Giudice Tutelare, a seconda delle fragilità e delle capacità residue del soggetto beneficiario.

In termini generali i compiti potranno riguardare i tre seguenti ambiti (alternativamente o congiuntamente):

- la cura della persona, intesa sia come cura della salute (eventuali scelte sanitarie, rapporti con il personale medico, espressione del consenso informato, etc.), sia come gestione degli aspetti relazionali e sociali (scelta del luogo dove vivere, avvio di un percorso di psicoterapia o sostegno nella ricerca di un'occupazione lavorativa, etc.);
- la cura del patrimonio, riferita alla gestione reddituale e patrimoniale del beneficiario (amministrazione di beni mobili – stipendi, pensioni, portafoglio titoli, etc. – o di beni immobili), volta alla conservazione delle risorse finanziarie e al soddisfacimento delle necessità ordinarie e straordinarie del medesimo;
- le questioni di natura burocratico-amministrativa;

3.
Come viene nominato l'amministratore di sostegno? Chi può procedere con la nomina? Come deve essere strutturato il ricorso per la predisposizione della misura?

Ai sensi degli artt. 404 e 407 c.c., il procedimento per la nomina dell'amministratore di sostegno si propone con ricorso da depositarsi presso il Tribunale (ufficio del Giudice Tutelare) del luogo di residenza o domicilio del potenziale destinatario della misura.

Ai sensi degli artt. 406 e 417 c.c., la legittimazione attiva alla proposizione del ricorso spetta ai seguenti soggetti:

- Pubblico Ministero;
- beneficiario della misura (anche se minore, interdetto o inabilitato);
- coniuge;
- persona stabilmente convivente;
- parenti entro il quarto grado;
- affini entro il secondo grado;
- tutore dell'interdetto;
- curatore dell'inabilitato;
- unito civilmente in favore del proprio compagno.

Il ricorso deve contenere:

- l'indicazione del Giudice Tutelare territorialmente competente;
- le generalità del ricorrente e del beneficiario;
- l'indicazione della residenza, del domicilio e della dimora abituale del beneficiario;
- il nominativo e il domicilio dei congiunti e dei conviventi, come individuati nell'art. 407 c.c.;
- le ragioni per cui si chiede la nomina dell'amministratore di sostegno, con specificazione degli atti di natura personale o patrimoniale che debbano essere compiuti con urgenza.

È inoltre utile, benché non necessario, fornire una descrizione delle condizioni di vita della persona ed effettuare una prima ricognizione della situazione reddituale e patrimoniale della stessa, onde delineare fin da subito il progetto di sostegno che dovrà essere poi messo a punto dal Giudice Tutelare. Se non sussistono particolari ragioni di urgenza, il Giudice Tutelare, letto il ricorso, fissa con decreto la data di udienza per l'audizione del beneficiario e per la convocazione del ricorrente e degli altri soggetti (congiunti, conviventi, etc.) indicati nell'art. 406 c.c.

Il ricorso e il decreto devono essere notificati, a cura del ricorrente, al beneficiario; entrambi gli atti devono essere comunicati agli altri soggetti indicati nel ricorso.

La fase istruttoria può esaurirsi con l'audizione del beneficiario, del ricorrente e dei congiunti (se presenti) e con la sola acquisizione della documentazione allegata al ricorso; tuttavia, il Giudice Tutelare, in virtù degli ampi poteri istruttori che gli sono riconosciuti dall'art. 407 c.c., può disporre, anche d'ufficio, ogni ulteriore accertamento, anche disponendo apposita consulenza tecnica in ordine alla capacità e autonomia del beneficiario. Il Giudice Tutelare provvede, quindi, con decreto motivato e immediatamente esecutivo. Ai sensi dell'art. 405 c.c., qualora, invece, sussistano particolari ragioni d'urgenza, il Giudice Tutelare, subito dopo il deposito del ricorso, potrà adottare, anche d'ufficio, i provvedimenti necessari per la cura della persona, per la conservazione e l'amministrazione del patrimonio, a tal fine anche nominando un amministratore di sostegno provvisorio. In tale eventualità, l'udienza per l'audizione del beneficiario verrà fissata in seguito e, espletato ogni opportuno approfondimento istruttorio, la misura di protezione potrà essere confermata o revocata con decreto definitivo.

4.
Differenza tra amministrazione di sostegno, tutela e procura

La rappresentanza è quell'istituto giuridico che permette ad un soggetto (rappresentante) di sostituirsi ad un altro soggetto (rappresentato) nei rapporti giuridici con i terzi.

Esistono due tipologie di rappresentanza:

1. la **rappresentanza legale/necessaria:** quando è la legge ad individuare i casi in cui un soggetto debba essere rappresentato da altri – **tutela/amministrazione di sostegno**

2. la **rappresentanza volontaria/negoziale:** quando è il soggetto rappresentato a conferire il potere di rappresentanza ad una certa persona – **procura.**

La **procura** è atto a mezzo del quale un soggetto (rappresentato/delegante) conferisce ad altro soggetto (rappresentante/delegato/procuratore) il potere di agire in nome e per suo conto per il compimento di atti di natura giuridica.

Es. Il sig. Mario Rossi da procura a Giovanni Verdi perché acquisti un immobile per suo conto. Il sig. Giovanni Verdi acquisterà l'immobile partecipando all'atto notarile e proprietario di quel bene diventerà il sig. Mario Rossi.

Le forme possibili di una procura possono essere molto varie: atto verbale, scrittura privata, scrittura privata autenticata, atto pubblico (notaio). La procura deve avere la forma dell'atto che deve essere compiuto e dunque, ad esempio, per una compravendita servirà una procura notarile poiché entrambi sono atti pubblici, per delegare una persona a ritirare dei documenti basterà una scritta privata, per autorizzare un conoscente a richiedere/ottenere informazioni orali presso un reparto ospedaliero basterà che il paziente lo dica verbalmente al medico, etc.

La procura è dunque un atto volontario posto in essere da una persona capace di intendere e volere.

La tutela/amministrazione di sostegno sono forme di rappresentanza che non hanno come fonte la volontà del soggetto rappresentato, ma provengono da un soggetto terzo: sono provvedimenti di natura giurisdizionale (= proveniente da un Tribunale).

In particolare si tratta:

- della **sentenza di interdizione** pronunciata all'esito del **procedimento di interdizione** davanti al Tribunale in composizione collegiale ovvero

- del **decreto di nomina** pronunciato all'esito del **procedimento per la nomina di amministratore di sostegno** davanti al Tribunale in composizione monocratica (Giudice Tutelare).

I contenuti rispettivamente della procura, della sentenza di interdizione e del decreto di nomina di amministrazione sono molto diversi.

Esistono principalmente due tipologie alternative di procura:

1. la **procura generale** conferisce poteri pressoché illimitati al procuratore, sia per attività ordinaria che per attività straordinaria. Appunto perché molto importante come potere di rappresentanza la legge prevede che debba essere conferita mediante atto notarile formalmente registrato.

2. La **procura speciale** permette al rappresentante di agire solo per quello specifico affare/adempimento descritto nella procura (es. una successione ereditaria, una compravendita immobiliare, etc.). Compiuto l'atto indicato la procura decade automaticamente e il procuratore perde il suo potere di rappresentanza.

Nel caso della **tutela** la sentenza di interdizione accerta e dichiara la **condizione di interdetto** in capo al soggetto fragile e nomina un **tutore** senza in alcun modo individuarne poteri/limiti. L'effetto della sentenza di interdizione è la perdita della **capacità di agire** in capo al soggetto interdetto: costui pertanto verrà interamente sostituito, sotto ogni profilo (ordinario e straordinario), dal tutore. Qualunque atto/firma/decisione deve necessariamente passare per il tutore.

Nel caso di **amministratore di sostegno**, invece, il decreto di nomina di amministratore di sostegno è molto più dettagliato e complesso rispetto alla sentenza di interdizione.

In particolare il Giudice Tutelare nel decreto andrà ad individuare (a seconda del caso concreto):

- in quali ambiti potrà operare l'amministratore di sostegno (patrimoniale, assistenziale, amministrativo/burocratico, medico, etc.);
- gli ambiti in cui il beneficiario di amministrazione di sostegno manterrà autonomia (NB il beneficiario di amministratore di sostegno non perde la capacità d'agire);
- la modalità con la quale si deve esplicare l'amministrazione (assistenza/rappresentanza);
- la durata dell'amministrazione di sostegno (a tempo determinato/indeterminato).

Se dunque nel caso dell'interdizione è certo che tutti i poteri siano in capo al tutore, diverso è per la procura e il decreto di nomina di amministratore di sostegno, che possono avere contenuti molto più specifici e variabili a seconda del caso concreto.

Per comprendere quali siano i poteri dell'amministratore di sostegno è fondamentale che quest'ultimo metta a disposizione il decreto di nomina perché possano essere condivisi i contenuti dello stesso e dunque tutti i soggetti coinvolti nella vita del beneficiario abbiano presente quali siano i rispettivi oneri in ottemperanza al decreto di nomina. L'amministratore di sostegno, pertanto, potrà agire unicamente nel rispetto delle funzioni che gli vengono attribuite dal decreto.

5.
I protocolli in Provincia di Trento

L'esperienza maturata in questi anni sulla tematica dell'amministrazione di sostegno, soprattutto nell'ambito del Progetto Trentino finanziato dalla Provincia Autonoma di Trento, ha evidenziato la necessità di promuovere la cultura dell'amministrazione di sostegno sul territorio, anche con lo scopo di reperire amministratori di sostegno in settori che richiedono specifiche competenze professionali, in particolare qualora la famiglia della persona fragile non sia in grado di offrire disponibilità o non sia opportuno che ciò avvenga. Inoltre, viene rilevata la necessità di fornire agli amministratori di sostegno un supporto permanente, per orientarsi negli ambiti che comportano motivazioni particolari.

In Provincia Autonoma di Trento da alcuni anni sono stati adottati dei protocolli di intesa tra vari attori del territorio al fine di poter – ferma restando la possibilità di futura revisione – definire alcune prassi in materia di amministrazione di sostegno. Posto che la misura dell'amministrazione di sostegno è sempre più diffusa sul territorio appare, infatti, importante che gli attori a vario titolo coinvolti condividano modalità operative.

Tutti i protocolli sono reperibili in formato PDF sul sito internet del Progetto Trentino per l'amministrazione di sostegno (https://amministratoredisostegnotn.it/).

Si tratta in particolare di:

- Protocollo Servizio Psichiatria e Dipendenze - approvato il 29 maggio 2017
- Protocollo Ordine degli Avvocati Trento - approvato il 26 maggio 2017
- Protocollo Servizi Sociali e Comuni - approvato il 12 ottobre 2018
- Protocollo Banche - approvato il 12 ottobre 2018

6.
I servizi a supporto degli operatori

Tra gli strumenti e i canali di cui gli operatori possono disporre si segnala la presenza di servizi informativi e di supporto messi a disposizione dal Progetto Trentino per l'amministratore di sostegno attualmente gestito dall'Associazione Comitato per l'Amministratore di Sostegno in Trentino.

L'Associazione Comitato per l'Amministratore di Sostegno in Trentino APS è reperibile con due principali modalità:

Tel. 333 8790383 - dal lunedì al venerdì 09-13
Mail: info@amministratoredisostegnotn.it

Il Progetto Trentino dispone di un sito internet in costante evoluzione ed aggiornamento che contiene variegati documenti e modelli fruibili in modo libero e gratuito (https://amministratoredisostegnotn.it/). Nel sito è inoltre possibile prendere visione dei Punti Informativi attivi in provincia e delle iniziative informativo-formative in programma.

Servizio sociale

Guida sull'amministrazione di sostegno per gli addetti ai lavori

01 Quali sono le principali indicazioni pratiche collegate al deposito del ricorso per la nomina di amministratore di sostegno? A chi è necessario rivolgersi e come? Con quali costi?

Al fine del deposito di un ricorso (allegato 1) per la nomina di amministratore di sostegno è bene anzitutto precisare la necessità di rivolgersi alla **Cancelleria della Volontaria Giurisdizione** presso il Tribunale di Trento, nella sede secondaria di Trento, Via J. Aconcio n. 2 o presso il Tribunale di Rovereto in Corso Rosmini n.65.

Il deposito deve avvenire in modalità cartacea:

a. **mediante accesso diretto alla Cancelleria negli orari di apertura al pubblico, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 12.30;**

b. **a mezzo raccomandata a.r. da inoltrare alla citata Cancelleria.**

Il ricorso deve essere sottoscritto in originale. È sufficiente una sola copia del ricorso con una sola allegazione documentale.

Contestualmente al ricorso deve essere compilata la **"nota di iscrizione a ruolo"** come da modello qui messo a disposizione (allegato 2) sulla quale va attaccata la marca da bollo per € 27,00 (necessaria per c.d. "spese forfettarie").

Nel momento in cui il Servizio sociale ritenesse di dover procedere con particolare rapidità, chiedendo la nomina di un amministratore di sostegno provvisorio ed urgente, potrà procedere anche con il deposito a mezzo PEC mediante il seguente indirizzo: volgiurisdizione.tribunale.trento@giustiziacert.it oppure volgiurisdizione.tribunale.rovereto@giustiziacert.it.

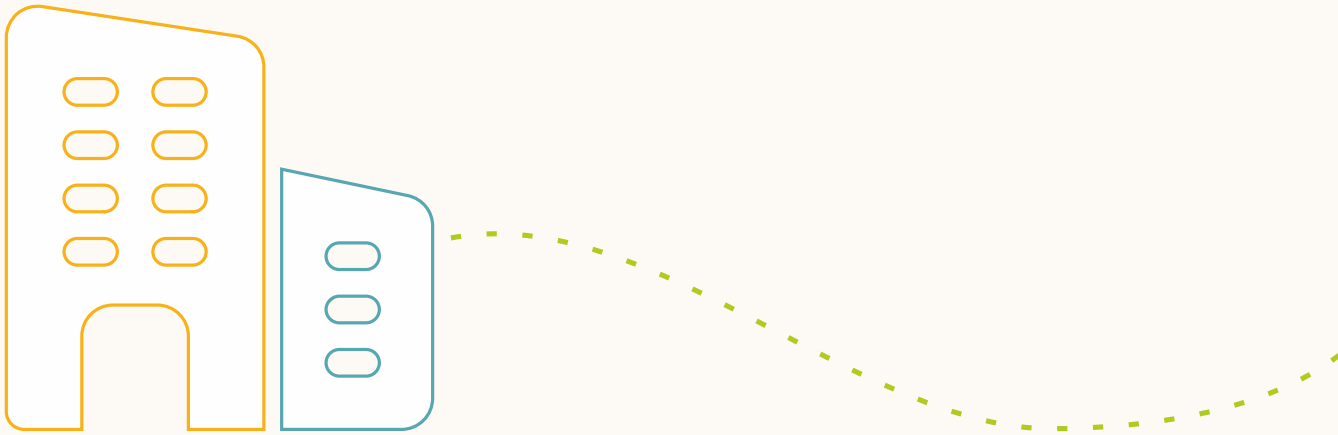

02 Come si richiedono le copie conformi all'originale del decreto di nomina e del verbale di giuramento e quanto costano?

Successivamente al deposito del ricorso il fascicolo viene trasmesso al Giudice Tutelare cui viene assegnata la vicenda. Il Giudice provvede alla fissazione dell'udienza di comparizione innanzi a sé per il ricorrente, il beneficiario e i parenti prossimi del beneficiario stesso.

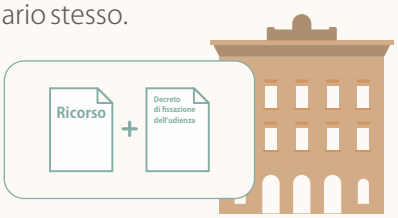

Del ricorso, così come depositato, e del decreto di fissazione udienza vanno richieste copie conformi all'originale ai fini della notifica e per procedere è necessario anzitutto avere

a. conferma a mezzo telefono **0461.213305** Tribunale di Trento
0464.451560 Tribunale di Rovereto

b. mail **volontariacancelleria.tribunale.trento@giustizia.it** Tribunale di Trento
canc.volontaria.tribunale.rovereto@giustizia.it Tribunale di Rovereto

dell'avvenuta fissazione dell'udienza.

La richiesta di copie deve avvenire preferibilmente mediante accesso diretto alla cancelleria, depositando il modulo allegato (allegato 4) previa sua compilazione con i dati tutti. Alternativamente si può procedere anche a mezzo mail/PEC.

Per poter materialmente ritirare le copie è necessario il pagamento dei c.d. "diritti di copia" (in marca da bollo) che variano a seconda del numero delle pagine degli atti da ritirare e se tale ritiro avviene con o senza urgenza (in caso di urgenza il costo è triplicato).

È allegato un prospetto dei costi (allegato 5) ma va segnalato che lo stesso è sottoposto a periodiche revisioni da parte del Ministero della Giustizia e, dunque, è bene avere sempre conferma da parte della cancelleria rispetto al quantum dovuto.

La modalità sopra suggerita è quella formalmente corretta ma è bene segnalare che sono in corso tavoli di lavoro volti ad una maggiore semplificazione del procedimento (es. fare in modo che per i Servizi sociali ricorrenti le copie conformi possano essere gratuite o addirittura inoltrate a mezzo mail/PEC senza necessario fisico accesso agli uffici pubblici). Si consiglia pertanto di consultare il sito dell'Associazione Comitato per l'Amministratore di Sostegno in Trentino nella sezione dedicata ai Protocolli di intesa.

03 Come si deve procedere rispetto alle notifiche? È necessario rivolgersi all'UNEP o vi sono anche altre modalità per il Servizio sociale di procedere con le notifiche?

È necessario ordinare (ai fini della successiva notifica) un

n° copie = **n° soggetti coinvolti**
nel procedimento

+

copia aggiuntiva
che rimarrà al Servizio sociale
come "originale"

È sempre fondamentale, a meno che egli stesso non sia ricorrente (e dunque nel caso in cui il Servizio sociale lo stia semplicemente sostenendo/supportando), notificare copia conforme all'originale del ricorso e del decreto di fissazione udienza all'attenzione della persona nell'interesse della quale si procede (detto beneficiario). Tale notifica è obbligatoria a prescindere dalle condizioni di salute e delle capacità del soggetto fragile e anche per i casi in cui il beneficiario, seguito dal Servizio, sia perfettamente a conoscenza del procedimento che lo sta coinvolgendo.

La notifica può avvenire, allorquando il Servizio sociale sia ricorrente,

a. **mediante accesso all'Ufficio UNEP (anche detti "Ufficiali giudiziari") presso il Tribunale di Trento in Via Jacopo Aconcio n.2**
Tribunale di Rovereto in Corso Rosmini n.65

nello stesso palazzo ove si trova la Cancelleria della Volontaria giurisdizione che si occupa dei ricorsi e del rilascio delle copie: in questo caso è necessario aggiungere agli atti da notificare la c.d. relata di notifica il cui modello è a disposizione nella dedicata sezione della presente guida (allegato 6).

Si segnala che il protocollo di intesa vigente al momento della predisposizione della presente Guida fa riferimento alla possibilità, per il servizio sociale ricorrente, di procedere alla comunicazione anche a mezzo raccomandata a.r. (e dunque con una modalità formalmente diversa e più agile): si suggerisce prudenzialmente, rapportandosi con la Cancelleria, di avere conferma rispetto alla modalità di notifica richiesta dal Giudice Tutelare assegnatario della pratica.

04

La norma, e spesso anche i provvedimenti del Tribunale, fanno riferimento alla necessità di notificare l'avvio del procedimento all'attenzione dei parenti del beneficiario fino al quarto grado: è dunque necessario ricostruire l'albero genealogico? O sono in essere prassi che abbiano lo scopo di semplificare questa modalità di notifica?

Molto spesso il decreto di fissazione udienza ha come indicazione quella di procedere con la notifica del ricorso ai parenti del beneficiario entro il quarto grado. Tale indicazione spesso crea preoccupazioni nel ricorrente che potrebbe avere ragionevoli difficoltà nel procedere con la ricostruzione dell'albero genealogico del soggetto fragile per il quale si procede.

Prassi consolidata

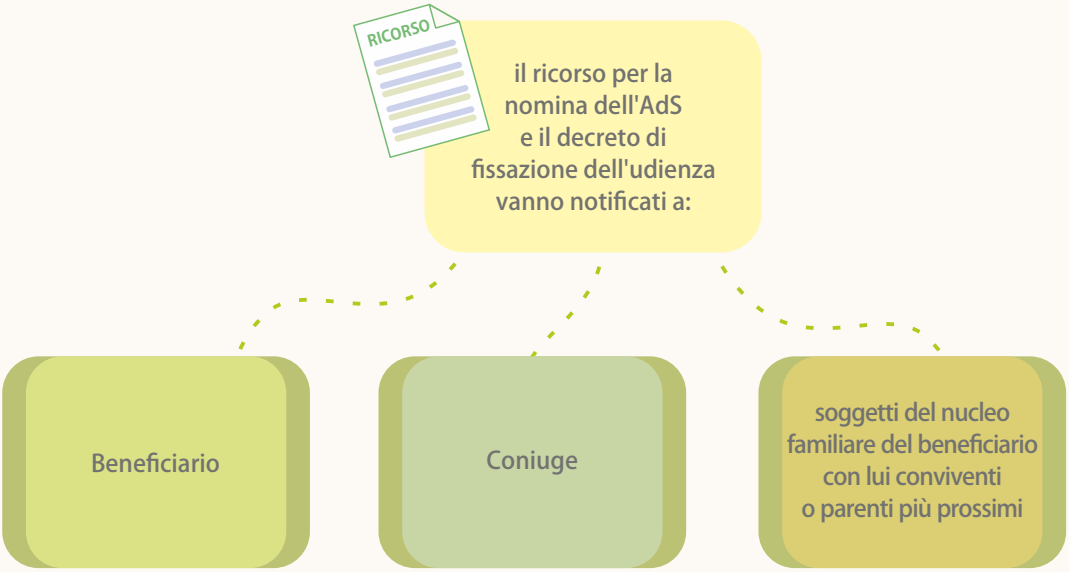

Si ritiene, infatti, che solamente il beneficiario sia "parte obbligatoria" del procedimento e che dunque solo la sua assenza ne possa inficiare la validità. Tutti gli altri soggetti sono parti utili a meglio comprendere e descrivere la vita (e conseguentemente i bisogni) del beneficiario stesso, ma la loro partecipazione non è dirimente al fine della prosecuzione del procedimento stesso.

05 Esistono delle modalità per fare in modo che i parenti del beneficiario siano coinvolti nel procedimento senza che debbano partecipare all'udienza o ricevere la notifica?

Al fine di poter semplificare le pratiche di notifica e, in generale, il procedimento per la nomina di amministratore di sostegno, è possibile coinvolgere i soggetti vicini al beneficiario (coloro che potrebbero partecipare al procedimento stesso) mediante delle dichiarazioni scritte a cui va necessariamente allegato il documento di identità personale in corso di validità del soggetto dichiarante (allegato 3).

Infatti è possibile raccogliere il consenso dei famigliari del beneficiario alla nomina di amministratore di sostegno in due momenti distinti:

a. prima del deposito del ricorso

in questo caso le dichiarazioni verranno allegate direttamente al ricorso per la nomina di AdS assieme al resto della documentazione necessaria

b. successivamente alla fissazione della data di comparizione (avendone avuto notizia diretta da parte del ricorrente o per il tramite della notifica)

in questo caso la dichiarazione potrà essere depositata all'attenzione del Giudice Tutelare in occasione dell'udienza di comparizione

Il famigliare che abbia sottoscritto le dichiarazioni di cui sopra potrà omettere di partecipare personalmente in via diretta all'udienza di comparizione.

06 Quali sono i contenuti principali del ricorso per la nomina di amministratore di sostegno? È necessaria una precisa strutturazione formale per la presentazione?

Il ricorso per la nomina di amministratore di sostegno è un atto "a forma libera": nonostante ci si rivolga ad un Tribunale non è necessario attenersi ad un modello unico e immodificabile. Quello a disposizione presso il sito del Progetto Trentino per l'amministratore di sostegno in Trentino, e riportato nella sezione allegati (allegato 1), è un modello orientativo ma personalizzabile a seconda del caso concreto.

Devono essere presenti tutti **i dati del ricorrente** (soggetto che assume l'iniziativa processuale), **del beneficiario dell'amministrazione di sostegno** (chi si mira a proteggere), **la descrizione della sua condizione di fragilità** e **le conseguenze che questa comporta nel vivere quotidiano** in termini di limiti e autonomie, **l'indicazione della composizione del nucleo famigliare del beneficiario**.

È dunque preferibile allegare al ricorso, se facilmente reperibili, il certificato di nascita, il certificato di residenza attuale ed il certificato storico di stato famiglia.

In generale qualunque tipo di informazione relativa al beneficiario, che riguardi anche gli aspetti economico/patrimoniali, personali, famigliari, circa lo stile di vita, etc. sono tutti comunicabili al Giudice Tutelare che bene accoglierà tutte le informazioni che possano aiutare nella comprensione dei bisogni del beneficiario (in forza dei quali verrà predisposto il decreto di nomina con poteri/ambiti variabili a seconda del caso concreto).

È molto importante che il ricorrente inserisca nel ricorso in modo ben visibile i suoi riferimenti telefonici e mail così che la Cancelleria possa rapidamente contattarlo.

07 In allegato al ricorso per la nomina di AdS viene indicata la presenza di allegazione di documentazione medica: è condizione di validità del ricorso stesso? Cosa accade se il Servizio sociale non ha a disposizione tali documenti?

Sicuramente uno dei documenti fondamentali da allegare al ricorso per la nomina di amministratore di sostegno è una documentazione medica sulla condizione di salute e le patologie di cui è affetto il beneficiario.

Può essere allegato qualunque tipo di documento: un certificato medico generale rilasciato dal medico di medicina generale, il certificato di uno medico specialista, il verbale di accertamento dell'invalidità civile in prima istanza, etc.; non è necessaria la predisposizione di una complessa perizia medico-legale, è sufficiente un documento più semplice.

Può capitare che la documentazione medica non sia disponibile per le più disparate ragioni (es. il beneficiario è oppositivo e non permette ai propri medici curanti di rilasciare il documento, il ricorrente non ha fisicamente accesso ad informazioni di tipo medico, etc.). Il ricorso per la nomina di amministratore di sostegno può essere comunque depositato e dovrà essere segnalata al magistrato la difficoltà di reperire documentazione medica. Il Giudice Tutelare può procedere in questo caso con un "ordine di esibizione": un documento a mezzo del quale chiede al medico/Ospedale/RSA di predisporre e depositare alla sua attenzione un certificato medico che descriva le condizioni di salute attuali del beneficiario stesso.

08 È possibile procedere con una successiva integrazione del ricorso nel momento in cui si debba procedere con estrema urgenza in via provvisoria? Il Giudice Tutelare può coinvolgere il Servizio sociale nel corso del procedimento, e come?

Il ricorso per la nomina di amministratore di sostegno deve contenere alcuni documenti ma, qualora sia necessario procedere con estrema urgenza, il loro reperimento potrebbe ritardare il deposito. Pertanto è sempre possibile, evidenziandolo in modo chiaro all'interno del ricorso, far presente all'attenzione del Tribunale che ci si riserva di depositare documentazione integrativa in un momento successivo.

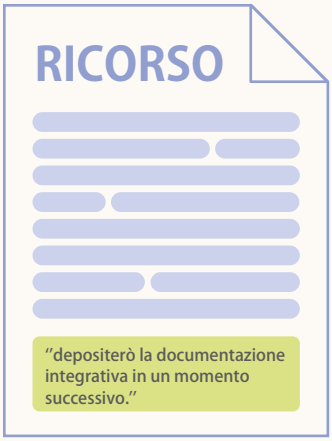

Il Giudice Tutelare, nel corso del procedimento (subito dopo aver ricevuto il ricorso, come anche in un momento successivo), potrebbe richiedere al Servizio sociale della documentazione integrativa: sia nel caso in cui il Servizio fosse ricorrente/segnalante, sia per il caso in cui semplicemente emerga dagli atti il suo coinvolgimento nella gestione del soggetto fragile per cui si procede. Il Servizio sociale (come anche i Servizi sanitari) costituiscono una fonte di informazioni ed indicazioni molto importante per il Giudice Tutelare poiché hanno esperienza e competenza specifica.

09 Qual è la differenza principale tra la presentazione del ricorso all'attenzione del Giudice Tutelare e la predisposizione della segnalazione all'attenzione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trento o Rovereto?

presentazione di ricorso differenza **predisposizione di segnalazione**

Servizio sociale

La principale differenza tra la presentazione di ricorso e la predisposizione di una segnalazione sta nel ruolo che il Servizio sociale svolge in concreto:

1° caso ha un ruolo attivo che deve permanere nel corso di tutto il processo davanti al Giudice Tutelare mentre, nel

2° caso si limiterà al deposito della segnalazione all'attenzione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trento o Rovereto (che assumerà il ruolo di ricorrente e porterà avanti il Procedimento innanzi al Giudice Tutelare).

Nel caso in cui il Servizio sociale ritenesse di procedere con la predisposizione del ricorso dovrà:

1. recuperare la documentazione del caso da allegare all'atto;
2. depositarlo;
3. ritirare le copie conformi all'originale di ricorso e decreto di fissazione udienza;
4. procedere con le notifiche del caso e partecipare all'udienza di comparizione.

Si tratta di una attività sicuramente impegnativa ma che permette al Servizio di essere parte dell'intero procedimento, aggiornando in modo costante il Giudice Tutelare rispetto ad eventuali novità/variazioni. Inoltre procedere in via diretta, in qualità di ricorrente, è sicuramente più veloce e permetterà al soggetto fragile di ottenere prima un amministratore di sostegno.

La segnalazione si sostanzia in una relazione nella quale il Servizio sociale descrive, sulla base delle informazioni e dei documenti in suo possesso, la situazione del proprio utente fragile, le preoccupazioni che riguardano la sua gestione, fornendo più informazioni possibili alla Procura della Repubblica presso in Tribunale di Trento o Rovereto che, valutato il caso concreto e assunte eventuali altre informazioni tramite indagini, deciderà se procedere o meno con la presentazione di ricorso all'attenzione del Giudice Tutelare. In questo caso il Servizio non viene aggiornato rispetto allo stato della pratica, non viene a conoscenza dell'avvio o meno del procedimento, non ha interazione con il Giudice Tutelare (a meno che costui non ne richieda un intervento di aggiornamento nel corso del processo). Le tempistiche di ottenimento della nomina di amministratore di sostegno sono sicuramente più lunghe in questo caso poiché, di fatto, si tratta di due diversi procedimenti consequenziali.

Fermo restando che la scelta della modalità di intervento spetta al Servizio e dipende dalla sua organizzazione interna, va considerata la diversità di tempistica e per questo sarebbe preferibile utilizzare la segnalazione per la casistica che non presenti criticità urgenti.

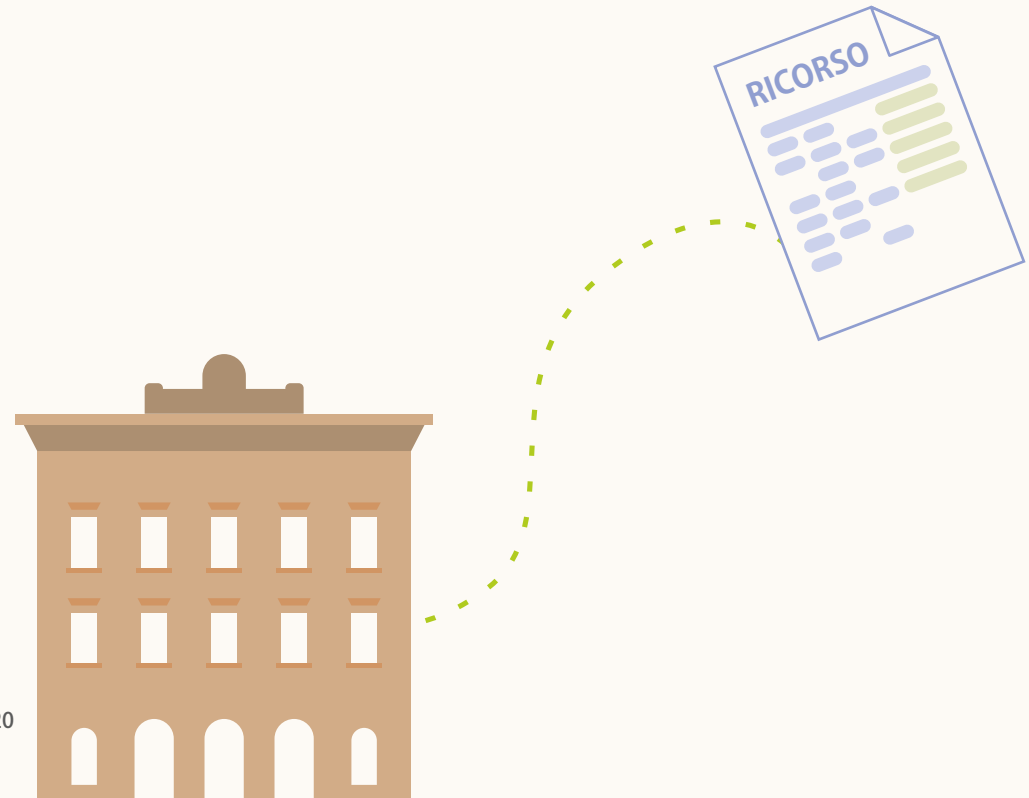

10 Come funziona la nomina di un AdS provvisorio ed urgente? Si tratta di un procedimento diverso ed autonomo rispetto al generale procedimento di nomina di amministratore di sostegno?

Molto spesso si ritiene che la nomina di un amministratore di sostegno provvisorio ed urgente consista in un procedimento "diverso" e peculiare ma non è così. La richiesta di nomina urgente e provvisoria si inserisce, molto più semplicemente, all'interno di un

normale procedimento di nomina:

il ricorrente procederà come per una nomina qualunque ma all'interno dovrà segnalare la ragione per la quale chiede un intervento immediato.

L'amministratore di sostegno provvisorio ed urgente, infatti, viene nominato immediatamente dopo il deposito del ricorso e dunque senza necessità di notifiche ed udienza, limitatamente per rispondere ad una specifica necessità del beneficiario che sarebbe incompatibile con i tempi processuali e che deve essere evasa nell'immediatezza.

È fondamentale che il ricorrente specifichi e documenti in modo adeguato all'attenzione del Giudice Tutelare quali siano gli adempimenti di cui si debba curare l'amministratore di sostegno nominato in via urgente e provvisoria in modo che il magistrato possa produrre un decreto adeguato rispetto alle esigenze del beneficiario.

Va segnalato che l'amministratore di sostegno provvisorio ed urgente, una volta esaurito il compito che gli è stato assegnato, decade e non ha altri poteri/ruoli nel corso del procedimento. Il Giudice Tutelare potrebbe richiedere all'amministratore di sostegno provvisorio di relazionarlo rispetto agli atti compiuti/svolti.

11 Ci sono dei suggerimenti pratici che riguardano la predisposizione del ricorso per la nomina di AdS?

Nella predisposizione del ricorso per la nomina di amministratore di sostegno è importante utilizzare:

una modalità di impostazione grafica molto semplice, chiara, lineare, utilizzando un carattere ed una modalità stampa che permettano un'agevole lettura.

Il Giudice Tutelare legge moltissimi atti ogni giorno e dunque sarà sicuramente apprezzato un documento sintetico ma completo che si focalizzi soprattutto sulle fragilità del beneficiario, evidenziando in quali termini ne limitino le autonomie/facoltà.

È opportuno utilizzare all'interno del testo eventuali evidenziazioni/grassetti per sottolineare i passaggi o le parole chiave, in particolare quando si procede con la richiesta di nomina di amministratore di sostegno provvisorio ed urgente.

12 Nel momento in cui il soggetto fragile sia seguito sia dai Servizi sociali che dai Servizi sanitari, come ad esempio il Centro di Salute mentale locale, chi si deve materialmente occupare della nomina di amministratore di sostegno?

Allorquando siano presenti più servizi/soggetti che, ciascuno per la propria sfera di competenza, si occupano del soggetto fragile (come utente/paziente o semplicemente destinatario di servizi) può ragionevolmente porsi il problema di chi concretamente debba prendere l'iniziativa per procedere con la richiesta di nomina di amministratore di sostegno in suo favore (come ricorrente in via diretta o per il tramite della segnalazione alla Procura della Repubblica).

La norma che si occupa dell'argomento non fornisce un criterio di scelta o priorità ma, piuttosto genericamente, riferisce che i Servizi sociali e sanitari "direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona" (art. 406 c.c.) sono tenuti a proporre al Giudice Tutelare il ricorso di cui all'articolo 407 c.c. o a fornirne comunque notizia al Pubblico Ministero ove "a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l'apertura del procedimento di amministrazione di sostegno". Probabilmente la soluzione al problema dell'iniziativa va risolto caso per caso mediante un confronto tra servizi che, in ogni caso, potrebbero mettere a disposizione l'uno dell'altro certificati/relazioni che possano supportare chi poi concretamente procederà con il ricorso o la segnalazione.

13 Come deve comportarsi il Servizio sociale nel momento in cui un famigliare del beneficiario sia particolarmente poco collaborativo od osteggiativo rispetto al procedimento di nomina di AdS?

Nell'esercizio della professione l'operatore sociale, nell'ambito della presa in carico di una persona fragile e nella condivisione del suo progetto di vita, si trova a confrontarsi e collaborare con il suo nucleo famigliare, salvo casi di particolare abbandono o isolamento sociale.

Per questa ragione, se possibile in termini di tempi ed occasioni, sarebbe preferibile che il Servizio sociale che abbia intenzione di attivarsi per la nomina di un amministratore di sostegno in favore di un suo utente coinvolga nell'iniziativa i famigliari più prossimi (oltre ovviamente lo stesso beneficiario).

Nel caso in cui l'assistente sociale si trovasse di fronte a un nucleo famigliare poco collaborativo od osteggiativo si sottolinea che il professionista non è tenuto o vincolato ad ottenere una sorta di "via libera" dai famigliari per poter lecitamente procedere: se ritiene vi siano le condizioni il Servizio è sempre titolato ad agire nell'interesse del proprio utente.

Detto questo, sembra opportuno evidenziare l'importanza di compiere un doveroso tentativo di spiegare per sommi capi il funzionamento della misura e la sua utilità per il caso concreto rispondendo in tal modo a dubbi o perplessità che il famigliare non è stato in grado di verbalizzare. Il famigliare che si contrappone alla nomina avrà modo di esprimere la sua opinione innanzi al Giudice Tutelare se riterrà di prendere parte al procedimento ma, in ogni caso, questa non costituirà unico elemento di valutazione del Giudice Tutelare che guarderà all'esclusivo interesse del soggetto fragile.

14 Quali limiti morali ha o dovrebbe darsi l'AdS?

L'attività dell'amministratore di sostegno coinvolge inevitabilmente aspetti personali, umani e morali: ad un soggetto (famigliare o estraneo) viene di fatto, per quanto in modo molto calibrato a seconda del caso concreto, conferito un certo "potere" rispetto alla vita altrui o quanto meno entra a farne parte con un ruolo di natura formale.

L'amministratore di sostegno deve avere come indicazione primaria quella di seguire in modo scrupoloso le indicazioni ed i poteri così come indicati nel decreto di nomina poiché è quella la sua "missione" ed entro quei limiti (sebbene modificabili nel tempo) deve operare. Egli, infatti, non è tenuto a fare di più di quanto indicato e sicuramente non potrà essere in alcun modo ritenuto responsabile se si atterrà a quanto espressamente indicato dal Giudice.

È importante che l'amministratore di sostegno **non si "auto-attribuisca"** poteri di natura educativa/correttiva/curativa posto che egli deve rappresentare un supporto per il beneficiario nel rispetto delle sue caratteristiche e patologie, spettando a chi di competenza intervenire in merito ad altri aspetti.

L'amministratore di sostegno, pur se si auspica che con il beneficiario possa strutturare un rapporto di fiducia e confidenza, deve rimanere sempre lucido e terzo nelle valutazioni, avendo cura di accontentare il beneficiario ove possibile e per richieste sensate, riconoscendo anche le occasioni nelle quali possa essere necessaria maggiore fermezza e qualche negazione.

15 Nel momento in cui emergessero dei problemi con l'AdS già nominato, come deve comportarsi il Servizio sociale di riferimento? È possibile chiedere la sostituzione dell'amministratore di sostegno e con quale modalità?

Per le più disparate ragioni può capitare che l'amministratore di sostegno, già nominato da tempo e dunque nel piano della sue funzioni, possa in qualche modo non essere più adatto alla trattazione della vicenda (es. sorgono contrasti con il beneficiario, emerge una divergenza di opinioni con alcuni membri della rete attorno al beneficiario, la reperibilità dell'amministratore di sostegno è difficile, l'amministratore di sostegno si rivela non competente rispetto ad esigenze specifiche o sopravvenute, etc.). È certamente spiacevole per i Servizi trovarsi in una condizione di difficoltà nell'interazione con l'amministratore di sostegno e tale condizione, in casi estremi, può potenzialmente provocare difficoltà ed ostacoli in danno al beneficiario: ciò non dovrebbe mai accadere poiché sia i Servizi che l'amministratore di sostegno hanno come principale scopo quello di supportare le fragilità dell'utente/beneficiario garantendo lui servizi e diritti.

È fondamentale che tali difficoltà e disarmonie vengano segnalate in modo formale all'attenzione dell'amministratore di sostegno, eventualmente proponendo un incontro chiarificatore e di ri-programmazione nella speranza che si possa bonariamente raggiungere un equilibrio. Solitamente questo passaggio è sufficiente. Il Servizio non deve sentirsi in qualche modo limitato/vincolato in queste considerazioni, opera nell'interesse del fragile.

1. Nell'ipotesi in cui i tentativi bonari di composizione non andassero a buon fine il Servizio sociale può in qualunque momento rivolgersi al Giudice Tutelare mediante una istanza scritta (allegato 7) nella quale vanno descritti i fatti/problemi e a mezzo della quale si può chiedere che il Giudice Tutelare richiami l'amministratore o addirittura lo revochi procedendo con la nomina di un soggetto diverso.
2. Successivamente alla ricezione dell'istanza il Giudice Tutelare solitamente chiede (nel rispetto del c.d. principio del contradditorio) indicazioni allo stesso amministratore di sostegno, eventualmente procedendo anche con la fissazione di una udienza durante la quale confrontarsi verbalmente con il soggetto (e magari anche con il Servizio segnalante).
3. All'esito il Giudice Tutelare prenderà una decisione rispetto alla conferma o revoca dell'amministratore di sostegno adottando tutti i provvedimenti ritenuti opportuni nell'esclusivo interesse del beneficiario.

16 Cosa succede quando l'amministratore di sostegno non è materialmente disponibile per problemi personali/di salute o perché si trova all'estero? Come può muoversi il Servizio sociale?

L'amministratore di sostegno, che sicuramente deve garantire disponibilità e prontezza al bisogno, non è tenuto ad un onere di reperibilità h24 7 giorni su 7 e, in ogni caso, potrebbe trovarsi materialmente impedito nell'accorrere materialmente rispetto ad una precisa circostanza/emergenza (es. perché all'esterno e in zona ove siano difficoltosi i contatti, perché malato/isolato, etc.).

Non vi è una precisa normativa che disciplina queste eventualità, né un protocollo operativo, e pertanto è necessario tentare di risolvere al meglio la questione con ingegno e puntando sulle modalità tecnologiche a disposizione eventualmente facendo in modo che un consenso/autorizzazione dell'amministratore di sostegno possa avvenire a mezzo mail o PEC (eventualmente posticipando ad un momento successivo la sottoscrizione del cartaceo).

Per quanto riguarda le emergenze di natura sanitaria l'assenza dell'amministratore di sostegno non sarà un ostacolo o limite rispetto ai giusti interventi da porre in essere poiché i sanitari procederanno in ogni caso avendo come unico interesse la salute e cura del beneficiario, a prescindere dalla presenza e dal consenso del beneficiario.

17 Il beneficiario di amministrazione di sostegno può gestire in modo autonomo delle somme di denaro? Sono presenti dei massimali di qualche genere?

All'interno del decreto di nomina il Giudice Tutelare, se ne sussistono le condizioni di autonomia e sicurezza, può autorizzare il beneficiario all'utilizzo diretto ed autonomo di una certa somma di denaro. Appunto in quanto tale (privata, di gestione autonoma) l'amministratore di sostegno è tenuto, in accordo con il beneficiario, ad individuare la migliore modalità di consegna di tale somma (es. consegna in contanti, accesso diretto del beneficiario all'istituto di credito, bancomat, carta prepagata, consegna settimanale/mensile o periodicamente diversa, etc.). Spesso è opportuno sentire l'istituto di credito per comprendere anche quali siano i loro protocolli interni rispetto al caso concreto.

L'amministratore di sostegno non dovrà però controllare e rendicontare nel dettaglio la somma gestita autonomamente dal beneficiario: tale voce, pertanto, verrà indicata nel rendiconto annuale come "somme di denaro gestite autonomamente dal beneficiario" (o simile).

18 Cosa accade e come deve comportarsi l'amministratore di sostegno nel momento in cui il suo beneficiario sia un genitore di figli minorenni? Che ruolo può avere il Servizio sociale?

Nel momento in cui si renda necessario procedere con la nomina di amministratore di sostegno nell'interesse di una persona che sia genitore con figli minori è evidente che dovrà essere molto ben descritta all'attenzione del Giudice Tutelare (in caso di ricorso) e della Procura della Repubblica (in caso di segnalazione). Questo perché, inevitabilmente, la nomina ed i conseguenti poteri dell'amministratore di sostegno avranno effetti anche nella sfera personale di soggetti terzi e ulteriormente fragili (i minori).

Nei casi più gravi e complessi, ove il genitore risulti grandemente in difficoltà nel prendersi cura di sé e dei propri interessi in modo autonomo, sussiste il lecito dubbio che sia di conseguenza in grado di prendersi cura anche degli interessi dei figli minori e dunque potrebbe risultare opportuno il coinvolgimento (se già non attivo) del Tribunale per i minorenni, affinché l'ente dedicato possa valutare la situazione dei minori.

Qualora il Tribunale per i minorenni non debba essere coinvolto (o il suo coinvolgimento non portasse ad una sospensione della responsabilità genitoriale in capo al genitore fragile) è ovvio che l'amministratore di sostegno si troverà a dover gestire una vicenda particolarmente delicata ed il lavoro della rete dovrà essere ancora più solido e dettagliato.

È evidente che in queste circostanze il ruolo del Servizio sociale ed il suo fattivo coinvolgimento (sia per quanto riguarda l'adulto che per quanto riguarda i minori eventualmente coinvolti) dovrà essere particolarmente attivo, continuativo e in costante contatto con l'amministratore di sostegno posto che le fragilità da proteggere sono plurime.

19 Come può il Servizio sociale conoscere i nominativi dei volontari presenti sul territorio provinciale?

La Provincia autonoma di Trento, ormai dalla fine 2013, ha istituito una lista all'interno della quale possono essere iscritti i volontari che si rendono disponibili ad essere nominati amministratori di sostegno presso i tribunali di Trento e di Rovereto.

La lista è tenuta dal Dipartimento Salute e Politiche Sociali, in particolare dall'UMSE Disabilità e Integrazione socio-sanitaria, al quale il Servizio sociale può rivolgersi per avere i nominativi dell'elenco che si riferiscano al territorio di competenza.

Dalla fine del 2019, con la delibera 1662 del 25 ottobre 2019, è stato previsto che l'elenco possa essere consultato anche dall'Associazione Comitato per l'Amministratore di Sostegno in Trentino che ha così dato avvio a un lavoro di revisione incontrando tutte le persone iscritte al fine di poterne tracciare un profilo, capire la disponibilità attuale e metterle a conoscenza dei servizi a cui possono accedere sul territorio per ricevere supporto. In questo modo il Servizio sociale, nel caso in cui sia alla ricerca di una disponibilità da inserire all'interno di un ricorso o nel caso di una sostituzione, può mettersi in contatto con l'Associazione per ricevere un primo orientamento sul volontario da coinvolgere.

20 Il Servizio sociale che ha in carico un soggetto fragile può indicare in ricorso il nominativo di un potenziale amministratore di sostegno? E nel caso in cui il Servizio sociale richieda la sostituzione dell'amministratore di sostegno attuale?

Nel momento in cui il Servizio sociale propone un ricorso per la nomina di amministratore di sostegno (ovvero allorquando, a causa di problematiche gravi, chiede la sostituzione dell'amministratore di sostegno già nominato) potrebbe essere molto utile indicare all'interno dello stesso il nominativo di un soggetto (volontario, avvocato, famigliare, etc.) disponibile ad assumere l'incarico di amministratore di sostegno.

1. **La conoscenza pregressa dell'AdS da parte del beneficiario facilita l'accettazione della misura che percepirà fin da subito l'amministratore come persona di fiducia.**

2. **Tale indicazione faciliterà molto il lavoro del Giudice Tutelare che potrà contare su un soggetto già a conoscenza della vicenda personale del beneficiario (in quanto informato dai servizi) senza dover ricercare qualcuno disponibile all'assunzione dell'incarico.**

Inoltre, il fatto che l'amministratore di sostegno sia già informato delle vicende personali (e magari anche patrimoniali) del beneficiario renderà il suo intervento più rapido e pronto soprattutto nella fase iniziale dell'amministrazione che è la più delicata.

Residenze Sanitarie e Assistenziali (RSA)

Guida sull'amministrazione di sostegno per gli addetti ai lavori

01 Chi può procedere con l'attivazione della misura dell'AdS? È necessaria la presenza di un procuratore legale per il procedimento?

Il ricorso per la nomina di un amministratore di sostegno in favore di una persona fragile (nel caso di specie in favore di un ospite di RSA) può essere presentato in via diretta e personale dallo stesso beneficiario, dal coniuge o dalla persona stabilmente convivente e dai parenti sino a quarto grado di parentela, ma il ricorso può essere presentato in via diretta anche dalla struttura ospitante in persona del suo legale rappresentante.

La norma concede tale facoltà ad un ampio numero di soggetti al fine di agevolare il più possibile l'istituzione dell'amministrazione di sostegno nei casi in cui tale supporto possa essere di oggettivo vantaggio per il soggetto fragile.

Per la stessa ragione la norma non prevede l'obbligatorietà della presenza di un avvocato professionista quale mandatario del ricorrente, anche per non disincentivarne la richiesta di nomina. Pertanto il ricorrente può appoggiarsi a sua discrezione a un legale per avviare e seguire il procedimento di nomina di un amministratore di sostegno.

Ad ogni modo può essere utile la presenza di un avvocato in quelle circostanze per cui gli interessi del beneficiando siano particolarmente complessi (es. presenza di causa pendenti, situazioni in cui il beneficiando è coinvolto in successioni ereditarie molto articolate, etc.) e dunque ove anche la strutturazione del ricorso debba far riferimento, per essere completa, a questioni tecniche che il "soggetto privato" potrebbe trovarsi in difficoltà nell'esplicitare in modo completo.

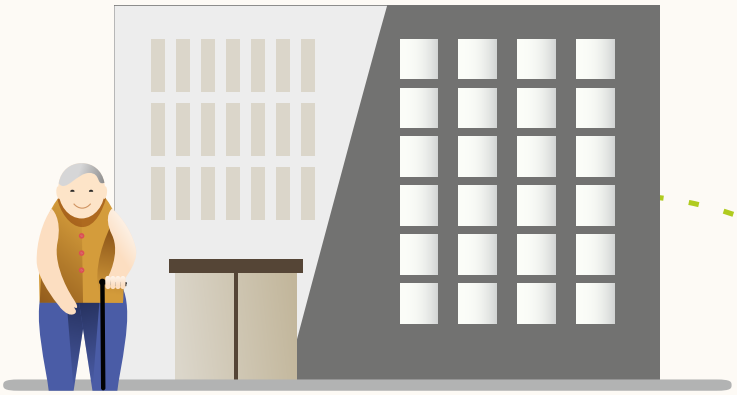

02 Nel caso in cui la Residenza Sanitaria e Assistenziale intenda procedere con la richiesta di nomina di amministratore di sostegno come può procedere? A mezzo ricorso all'attenzione del Giudice Tutelare ovvero procedendo con la segnalazione alla Procura della Repubblica?

La struttura ospitante il soggetto fragile che abbia intenzione, nell'interesse dello stesso, all'ottenimento della nomina di un amministratore di sostegno ha davanti a sé due possibilità alternative sulla modalità procedurale.

Opzione 1

La prima opzione è quella di procedere con una segnalazione scritta all'attenzione della Procura della Repubblica presso:

- Tribunale di Trento - Segreteria Civile
  Ubicazione: Trento, Largo Pigarelli 1 - Piano: 3 Stanza: 327
  Telefono: 0461 200214 o 0461 200418
  Fax: 0461 200418
  Email: segreteria.civile.procura.trento@giustizia.it
  PEC: civile.procura.trento@giustiziacert.it

- Tribunale di Rovereto - Segreteria degli affari civili-amministrativi
  Ubicazione: Corso Antonio Rosmini 65 - 38068 - Rovereto (TN)
  Telefono: 0464 451669
  Email: prot.procura.rovereto@giustizia.it
  PEC: prot.procura.rovereto@giustiziacert.it

Nella segnalazione vanno fornite tutte le informazioni in possesso del segnalante e, in particolare, allegata la documentazione medica attestante le condizioni di salute e di bisogno del beneficiario.

La segnalazione è priva di costi ma ha lo svantaggio di tempistiche tendenzialmente più lunghe (posto che la Procura della Repubblica è prioritariamente coinvolta nei fatti-reato e dunque può destinare meno energie prioritarie ad argomenti di natura civilistica); infatti, operate le verifiche del caso ed eventualmente ulteriori indagini sarà il Sostituto procuratore delegato a presentare a sua volta ricorso per la nomina di amministratore di sostegno innanzi al Tribunale nella persona del Giudice Tutelare.

Inoltre in seguito alla segnalazione la struttura perde qualunque tipo di contatto con il procedimento, non viene notiziata dell'avvio dello stesso e non ne fa in alcun modo parte e, di conseguenza, viene nuovamente coinvolta unicamente nel momento in cui l'amministratore di sostegno, effettivamente nominato, prenda contatti con la struttura ospitante.

Opzione 2

La seconda opzione è quella di procedere, con veste formale di ricorrente, alla predisposizione del ricorso per la nomina di amministratore di sostegno per il tramite dei noti modelli (allegato 1 e 2), reperendo la documentazione utile e necessaria alla presentazione del ricorso stesso. Particolare rilevanza ha sempre la documentazione medica che attesta le condizioni di salute, le autonomie (se presenti) e le difficoltà del beneficiando. In generale debbono essere inserite nel ricorso tutte le informazioni in possesso della struttura che riguardino il beneficiando (in termini personali, economici, famigliari, etc.) nei limiti di quanto a sua conoscenza e fermo restando che la RSA non può procurarsi informazioni riservate (come ad esempio le consistenze bancarie o altri documenti coperti da privacy).

La presentazione del ricorso comporta un costo di € 27,00 per spese forfettarie (da consegnare a mezzo marca da bollo) e la RSA ricorrente avrà l'onere di procedere con il deposito e i successivi adempimenti di notifica (in primis al beneficiario ma altresì ai famigliari più prossimi se presenti) e di partecipare all'udienza di comparizione.

Si tratta sicuramente di un impegno che andrà ad impegnare la RSA in termini maggiori ma la stessa, avendo un ruolo formale all'interno del procedimento, verrà sempre coinvolta nell'andamento dello stesso e potrà aggiornare il Giudice Tutelare nel caso in cui nel corso dello stesso emergessero fatti nuovi. I tempi di ottenimento della nomina, poi, sono normalmente più rapidi e vi è anche la possibilità – qualora se ne verificassero le condizioni di necessità – di procedere con la richiesta di nomina di amministratore di sostegno provvisorio ed urgente (già contestualmente al ricorso ovvero in corso di procedimento).

Pertanto l'opzione della segnalazione dovrebbe essere considerata come residuale e destinata a quelle circostanze ove la nomina di amministratore di sostegno – per quanto opportuna – non necessiti di tempi di risposta concisi ma possa sopraggiungere anche dopo 9/12 mesi dalla segnalazione stessa.

03 Qual è la corretta modalità di deposito del ricorso per la nomina di amministratore di sostegno e quali i costi correlati?

Qualora la RSA ricopra il ruolo di ricorrente e, dunque, eserciti la propria legittimazione attiva rispetto all'avvio del procedimento di nomina uno dei passaggi più rilevanti è quello del momento del deposito.

Anzitutto il deposito deve avvenire in modalità cartacea mediante accesso diretto alla c.d. Cancelleria della Volontaria giurisdizione monocratica che si trova presso la sede distaccata del Tribunale di Trento in 38122 Trento, Via J. Aconcio n. 2 oppure presso il Tribunale di Rovereto in Corso Rosmini n.65; alternativamente il plico può essere spedito con raccomandata a.r..

Al momento del deposito devono essere consegnati

- il ricorso, firmato in originale dal legale rappresentante – o suo delegato allo scopo – della RSA, ove è bene venga indicato anche un numero di telefono ed indirizzo mail per essere ricontattati dalla cancelleria
- i documenti correlati (ed in particolare il certificato medico)
- la nota di iscrizione a ruolo, un foglio separato contenente i dati del ricorrente e del beneficiario ed il codice identificativo della domanda
- la marca da bollo per € 27,00.

Il modello del ricorso e della nota di iscrizione a ruolo sono facilmente reperibili sul sito https://amministratoredisostegno.tn.it/

In caso di particolare urgenza la domanda può eccezionalmente essere inoltrata a mezzo PEC (volgiurisdizione.tribunale.trento@giustiziacert.it ovvero volgiurisdizione.tribunale.rovereto@giustiziacert.it):

tutta la documentazione di cui sopra va scansionata ed allegata e andrà depositata in cartaceo in un momento successivo

(mediante accesso alla Cancelleria negli orari consentiti ovvero direttamente in udienza quando la RSA prenderà parte all'udienza di comparizione).

04 Quali sono le allegazioni documentali necessarie al fine del deposito del ricorso? Come ci si comporta nel caso in cui il beneficiario non fosse trasportabile innanzi al Giudice Tutelare per partecipare all'udienza?

Uno degli elementi cui porgere particolare attenzione (sia che la RSA sia ricorrente/segnalante ovvero anche per il caso in cui semplicemente venga richiesto il rilascio di documentazione medica da parte dei famigliari per la sua allegazione al ricorso) è la questione della trasportabilità del soggetto beneficiando.

Nella normalità della procedura, infatti, il soggetto per il quale si chiede la nomina di amministratore di sostegno, deve comparire personalmente davanti al Giudice Tutelare che lo sente in via diretta.

Vi sono però circostanze – il suo apprezzamento è di natura strettamente medica – in cui il trasporto del soggetto fragile dalla RSA al Tribunale è impossibile in condizioni di sicurezza/serenità o grandemente sconsigliato: in questo caso è bene segnalare tale circostanza immediatamente all'attenzione del Giudice Tutelare e sottolinearlo in modo ben chiaro (anche da un punto di vista grafico, con una sottolineatura o evidenziazione).

Il Giudice Tutelare, infatti, in caso di non-trasportabilità del soggetto beneficiando potrà valutare la migliore soluzione rispetto al caso concreto (es. fissare udienza di comparizione direttamente presso la RSA recandosi di persona in loco, delegare un collega/collaboratore all'accesso in RSA al fine dell'audizione del beneficiario od optare per una videochiamata prendendo contatti con la struttura).

Qualora tra il deposito del ricorso e l'udienza di comparizione in Tribunale (già convocata in presenza) si verificassero eventi tali da impedire il trasporto del beneficiario, l'impossibilità deve essere segnalata in modo tempestivo all'attenzione della Cancelleria anche a mezzo mail/PEC per il successivo aggiornamento del Giudice Tutelare

email volontariacancelleria.tribunale.trento@giustizia.it
canc.volontaria.tribunale.rovereto@giustizia.it

PEC volgiurisdizione.tribunale.trento@giustiziacert.it
volgiurisdizione.tribunale.rovereto@giustiziacert.it

Omettere tale indicazione potrebbe comportare il dilatarsi dei tempi di conclusione del procedimento di nomina.

05 È possibile individuare la casistica specifica in cui sia opportuno procedere con la richiesta di nomina di amministratore di sostegno per un ospite di RSA?

L'amministratore di sostegno è un istituto giuridico che costituisce una facoltà e non un obbligo e, pertanto, non necessariamente tutti gli ospiti di una RSA devono essere rappresentati o affiancati da un amministratore di sostegno, anche se è corretto rilevare che la presenza di un referente unico sarebbe semplificante e molto utile per i vari attori coinvolti. Pertanto l'eventuale nomina può essere suggerita e caldeggiata ma non può essere imposta come condizione per l'accesso o la permanenza alla/in struttura.

La nomina di un amministratore di sostegno può **non rendersi necessaria**:

in tutte quelle circostanze in cui il soggetto, pur presentando delle fragilità, mantiene una capacità di intendere e volere ferma e apprezzabile e dunque non necessiti di un rappresentante che si sostituisca integralmente a lui. Con ogni probabilità casi come questi sono residuali in RSA ove l'accesso è appunto collegato all'assenza di autonomia ma si pensi, ad esempio, ai casi dove la disabilità/fragilità sia unicamente di tipo motorio/fisico e non cognitivo.

La nomina potrebbe altresì non rendersi necessaria in tutte quelle circostanze in cui, sebbene le capacità cognitive dell'ospite siano molto compromesse, sia presente un nucleo famigliare solido, disponibile, che riesce a sostituirsi in modo adeguato ai deficit della persona fragile, potendosi sostituire a lui in vari ambiti con serenità e competenza.

06 Quale ruolo può avere la RSA rispetto alla figura dell'AdS in termini di informazione e supporto dei famigliari dell'ospite?

Il ruolo delle RSA risulta essere centrale per la promozione e la diffusione di informazioni sul tema dell'amministrazione di sostegno, nonché di orientamento per le persone inserite in struttura e i loro famigliari.

In questo senso, potrebbe essere molto utile che almeno un referente amministrativo possa essere preparato e formato rispetto all'argomento dell'amministrazione di sostegno andando a costituire un punto di riferimento sia per la RSA (per il caso in cui l'iniziativa per la nomina venisse presa dalla stessa struttura) sia per i famigliari degli ospiti (che spesso comprendono la necessità della figura ma vanno opportunamente direzionati rispetto alla comprensione dei contenuti e alle modalità di ottenimento della nomina stessa).

Inoltre la possibilità di organizzare degli incontri informativi o addirittura corsi di formazione destinati ai famigliari e agli ospiti potrebbe costituire un ulteriore servizio all'utenza.

07 È possibile indicare un soggetto disponibile all'assunzione dell'incarico di amministratore di sostegno nel ricorso introduttivo? Esiste la possibilità che ad assumere il ruolo sia un soggetto associativo o comunque una persona giuridica?

Nel momento in cui si avvia un procedimento per la nomina di amministratore di sostegno (a prescindere dalla modalità della segnalazione o del ricorso) sarebbe estremamente utile e funzionale avere la possibilità di indicare fin da subito un soggetto disponibile ad assumere l'incarico rispetto a quella specifica posizione e questo per due principali ragioni:

1. **la conoscenza pregressa tra l'amministratore di sostegno e il beneficiario permette con più facilità l'instaurarsi di un rapporto di fiducia. Questo è tanto più vero quanto più la persona fragile è in grado di comprendere la situazione e di rapportarsi con il suo futuro amministratore di sostegno. Un rapporto sinergico e collaborante, inoltre, ha dei riflessi positivi anche sulla rete dei servizi, sulla facilità e le tempistiche con cui vengono prese le decisioni, così come il grado di accettazione della persona beneficiaria;**

2. **talora l'individuazione di un soggetto disponibile ad assumere l'incarico di amministratore di sostegno (qualora non siano presenti e idonei i parenti del beneficiando stesso) comporta un allungamento dei tempi di nomina poiché il Giudice Tutelare deve trovare un soggetto (un professionista, un volontario) che nulla sa rispetto al caso concreto e potrebbe non accettare l'incarico proposto.**

Fermo restando che, ove presente, attiva e funzionale, il Giudice Tutelare preferisce sempre affidare l'incarico di amministratore di sostegno all'interno della famiglia del beneficiario, potenziali amministratori di sostegno possono essere individuati:

- mediante contatti con l'Associazione Comitato per l'Amministratore di Sostegno in Trentino che ha accesso alla lista provinciale dei soggetti volontari disponibili all'incarico, anche con riferimento a precise zone geografiche;
- mediante il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trento e Rovereto presso i quali è tenuto un registro aggiornato degli avvocati disponibili ad assumere l'incarico di amministratore di sostegno (anche in riferimento al luogo di espletamento dell'attività professionale);

- facendo riferimento ad amministratori di sostegno che già seguono gli ospiti della RSA e con i quali si è instaurato un buon rapporto (non vi è un limite prestabilito di amministrazioni di sostegno che possano essere assegnate);
- facendo riferimento ad associazioni di volontariato presenti sul territorio o alle associazioni che raccolgano i famigliari di soggetti affetti da uno specifico morbo o patologia.

Va segnalato che – sebbene ancora poco diffuso – è possibile che venga nominato amministratore di sostegno anche un Ente (di natura sia pubblica che privata, con o senza scopo di lucro); all'interno dell'Ente verrà poi individuato un soggetto cui verrà demandata concretamente l'attività di amministratore di sostegno che, dunque, potrà agire in modo agile ed autonomo ma potendo contare sulla collaborazione ed il supporto dell'Ente nella sua interezza. Pertanto se all'interno della RSA fossero presenti partecipanti ad Enti come associazioni destinate al supporto di famigliari di particolari pazienti potrebbe essere possibile nominare quale amministratore di sostegno l'associazione/comitato stesso.

Si tenga presente, da ultimo, che al fine di evitare una commistione di ruoli sussiste un divieto normativo esplicito in forza del quale non è possibile che il personale dei servizi a qualsivoglia titolo coinvolti nella cura del beneficiario possa essere nominato suo amministratore di sostegno. Nulla vieta però che, in accordo con altre RSA sul territorio, ci si possa accordare facendo in modo che eventuali nomine avvengano in modo incrociato evitando il potenziale conflitto di interessi ma potendo contare sull'esperienza, competenza e disponibilità del personale di altra RSA.

08 Il rapporto tra l'amministratore di sostegno ed il beneficiario che tipi di caratteristiche dovrebbe avere? Quali sono gli aspetti più umani e personali del rapporto?

Il rapporto tra l'amministratore di sostegno ed il suo beneficiario presenta molte variabili funzionali e di approccio a seconda, principalmente, delle condizioni di salute e capacità cognitive del beneficiario stesso.

Se, infatti, il beneficiario presenta delle autonomie e capacità di espressione e comprensione è doveroso per l'amministratore di sostegno entrare in positivo contatto con lo stesso e, con tutta la delicatezza e disponibilità del caso, spiegare a lui/lei il ruolo svolto, quanto espletato nel suo interesse e, ove possibile e attuabile, prendere in considerazione le sue volontà ed i suoi desideri nelle decisioni che andranno prese.

Lo scopo fondamentale dell'amministrazione di sostegno, infatti, oltre sicuramente alla protezione e cura del beneficiario, sta anche nella valorizzazione delle c.d. competenze residue.

Se, invece, il beneficiario presenta una condizione di salute molto grave e deteriorata, la sua capacità di comprensione ed espressione sono gravemente o totalmente compromesse, l'amministratore di sostegno avrà meno modo e modalità per interagire con il proprio beneficiario.

Al contrario sarà importante mantenere rapporto regolari con la struttura che lo ospita e, dove presente e disponibile, con la famiglia d'origine per comprenderne attitudini ed esigenze.

09 Cosa accade nel momento in cui l'amministratore di sostegno nel pieno della carica si disinteressi completamente del proprio beneficiario? Come può intervenire la RSA?

In termini generali il soggetto, a prescindere dal proprio background personale e professionale, che accetta di svolgere il ruolo di amministratore di sostegno dovrebbe avere ben presenti quali siano i propri doveri ed oneri (in primo luogo rilevabili dalla lettura del decreto di nomina). Conseguentemente dovrebbe essere improbabile imbattersi in un amministratore di sostegno che manifesti radicale disinteresse rispetto al proprio ruolo e compito.

Sicuramente l'amministratore di sostegno che omette di adempiere, senza alcun giustificato motivo, al proprio ruolo (con potenziale, se non già palesato, danno in capo al beneficiario) non si sta comportando in modo corretto e coerente rispetto all'incarico che pure ha accettato di svolgere. La RSA può sicuramente operare segnalazioni e contestazioni all'attenzione dell'amministratore di sostegno inadempiente e lo dovrebbe fare, in prima battuta, in termini concilianti e collaborativi. Qualora il tentativo conciliativo non portasse ad una positiva evoluzione della vicenda la RSA può sempre (a prescindere dal ruolo ricoperto nel corso del procedimento di nomina di amministratore di sostegno) rivolgersi in via diretta al Giudice Tutelare per segnalare le difficoltà ed omissioni. Il Giudice Tutelare, sentito anche l'amministratore di sostegno, valuterà l'opportunità o meno di una sua revoca e sostituzione o, alternativamente, potrebbe dare incarico rispetto allo svolgimento di un certo adempimento entro un certo termine.

La condotta omissiva e scorretta va però distinta dalle competenze relazionali dell'amministratore di sostegno. Quest'ultimo, infatti, potrebbe operare in modo adeguato e puntale in merito all'incarico assegnato, ma non essere in grado di dedicare un numero superiore di ore nei rapporti diretti con la RSA e la persona beneficiaria. In questo senso, il comportamento dell'amministratore di sostegno poco empatico e socievole non potrà essere oggetto di biasimo innanzi al Giudice Tutelare che dovrà valutare unicamente l'adesione dell'amministratore ai contenuti del decreto di nomina e ai bisogni del beneficiario.

Servizio sanitario

Guida sull'amministrazione di sostegno per gli addetti ai lavori

01

Nel caso in cui fosse urgente ottenere il consenso del paziente, ma questi non fosse nelle condizioni di esprimerlo, è possibile ottenere la nomina di un amministratore di sostegno in tempi rapidi così che possa procedere con le autorizzazioni del caso?

Nel momento in cui un paziente dovesse esprimere il consenso informato di tipo medico (a prescindere dalla concreta modalità) ma non fosse nelle condizioni di procedervi, il solo modo per ottenere una espressione formalmente corretta passa per la nomina di un amministratore di sostegno provvisorio ed urgente.

Se, infatti, la persona che deve essere sottoposta al trattamento o esame non è in grado di esprimere la sua volontà il solo soggetto che può farlo, in sua sostituzione, è una persona che ne abbia la rappresentanza legale, condizione che si assume unicamente nei casi stabiliti dalla legge (tra cui appunto la nomina di amministratore di sostegno).

In questo caso è possibile per i sanitari che lo hanno in cura depositare, allegando documentazione medica specifica, all'attenzione del Giudice Tutelare una richiesta di nomina di amministratore di sostegno provvisorio ed urgente chiedendo che allo stesso venga attribuito lo specifico potere di esprimere il consenso informato medico. Più dettagliata sarà la richiesta (eventualmente specificando che tipo di consenso debba essere espresso, per quale specifica indicazione medica, etc.) più rapida e precisa potrà essere la risposta del Giudice Tutelare.

Capita spesso nella pratica ospedaliera che non vi siano le condizioni per poter procedere con un ricorso (per via delle condizioni del paziente, per l'assenza di personale che possa attendere a tale adempimento burocratico, perché i famigliari non sono in grado di procedevi in modo autonomo, etc.). In queste circostanze è buona prassi che l'informativa rispetto ai trattamenti (o mancati tali) venga fornita ai famigliari presenti (ed in particolare al coniuge e a tutti i figli) e che costoro sottoscrivano la cartella clinica e/o un documento di liberatoria/autorizzazione a mezzo del quale dichiarino di non opporsi al trattamento (o mancato tale). In questo modo si potrà comprovare che, pur in assenza di formale consenso del paziente (o suo legale rappresentante), i famigliari hanno compreso la patologia, le sue conseguente e le necessità terapeutiche (o l'omissione delle stesse).

02 Nel caso di presentazione di ricorso per la nomina di amministrazione provvisorio ed urgente da parte dei sanitari in via diretta, come si deve materialmente procedere anche in termini pratici, per ottenere un rapido risultato?

Un ricorso per l'ottenimento di una nomina provvisoria ed urgente va depositata presso la Cancelleria della Volontaria Giurisdizione che si trova presso il Tribunale di Trento o Rovereto, in base a dove la persona ha la residenza o stabile domicilio, che si trova rispettivamente in Via Jacopo Aconcio n. 2, Trento, e a Rovereto in Corso Rosmini n.65.

Il ricorso può essere depositato in via cartacea (preferibilmente prendendo appuntamento per l'accesso) ovvero, nel caso di un'urgenza medica, anche a mezzo PEC all'indirizzo: volgiurisdizione.tribunale.trento@giustiziacert.it - volgiurisdizione.tribunale.rovereto@giustiziacert.it.

È importante che il deposito venga in qualche modo annunciato in via diretta alla Cancelleria mediante una telefonata (0461.213305 - 0464.451560) così che sia preparata all'urgenza sottostante e possa prendere immediatamente in considerazione, con priorità rispetto alle altre comunicazioni, la PEC che verrà inviata e sottoporla subito all'attenzione del Giudice Tutelare presente in quel momento (o comunque al magistrato destinato per quella giornata alla gestione delle questioni urgenti).

Anche graficamente nel ricorso deve essere ben segnalata (con indicazioni in grassetto o evidenziate) l'urgenza e devono essere messi a disposizione i numeri di telefono e la PEC/mail del ricorrente (colui che materialmente predispone ed inoltra il ricorso) così che la Cancelleria possa rapidamente comunicare con lo stesso in caso di necessità o per comunicare gli esiti del procedimento.

03 I sanitari ricorrenti come possono avere notizia del ricorso per la nomina di amministratore di sostegno una volta depositato? In quale modo può essere coinvolto l'Ass.ne Comitato per l'amministratore di sostegno in Trentino?

Una volta che il Giudice Tutelare avrà provveduto alla nomina di amministratore di sostegno provvisorio ed urgente la Cancelleria inoltra

il **decreto di nomina** all'attenzione del ricorrente ma anche dell'amministratore di sostegno neo nominato.

È, infatti, altamente probabile che la Cancelleria, in caso di effettiva urgenza, pre-allerti un avvocato o un volontario prima ancora che il Giudice Tutelare proceda alla sua materiale nomina in modo da avere certezza che il soggetto individuato come amministratore di sostegno possa intervenire prontamente, senza rischio che venga nominato un soggetto non presente sul territorio o impossibilitato a procedere in modo urgente.

Si tenga poi presente che gli operatori dell'Associazione Comitato per l'Amministratore di Sostegno in Trentino sono presenti tutti i lunedì e i giovedì mattina rispettivamente presso il Tribunale di Trento (Via Jacopo Aconcio n.2) e Rovereto (Corso Rosmini n.65) per il c.d. punto informativo dedicato a tutti i cittadini. Possono, pertanto, se opportunamente informati dell'urgenza intervenire in via diretta presso la Cancelleria per verificare lo stato della pratica o segnalare il suo prossimo deposito in modo da agevolare la Cancelleria nell'individuazione delle urgenze.

04 Nel momento in cui l'espressione del consenso fosse emergenziale (e dunque dovesse essere espresso in pochissimi minuti/ore) i sanitari possono rivolgersi al Giudice Titolare? Devono prendere decisioni diverse in caso non giungesse una tempestiva autorizzazione?

Vi sono delle circostanze di particolare emergenza ove il consenso del paziente debba essere assunto entro pochi secondi e, pertanto, vengono meno le condizioni per potersi rivolgere al Tribunale per l'ottenimento di una nomina di amministratore di sostegno provvisoria ed urgente. Se, infatti, è possibile pensare di riuscire ad ottenere la nomina di un amministratore di sostegno nel giro di qualche giorno è del tutto improbabile che vi si riesca entro poche ore.

In questo caso, sentiti i famigliari eventualmente presenti (che formalmente non hanno la rappresentanza legale del paziente ma possono eventualmente dare indicazioni sulle sue presunte volontà), il medico curante assumerà le determinazioni del caso operando le migliori scelte nell'interesse del paziente, tenuto conto dei molti fattori generali che lo riguardano (es. età, condizioni di vita e di salute, prospettive di breve, medio e lungo periodo, qualità della vita, etc.). Sicuramente la presenza di un'autorizzazione formalmente corretta (in quanto proveniente dal paziente o dal soggetto che ne abbia la legale rappresentanza) è preferibile, ma non sempre concretamente attuabile e l'assenza di tale autorizzazione non può e non deve comportare alcuna omissione o ritardo nell'intervento, soprattutto nei casi di conclamata emergenza. Se presenti e reperibili i sanitari potranno far riferimento alle disposizioni anticipate di trattamento.

05 Come deve comportarsi il sanitario innanzi ad un conflitto tra i famigliari rispetto alla decisione che il paziente NON è in grado di prendere in modo autonomo?

Nei casi in cui il paziente non sia in grado in via diretta di esprimere in modo chiaramente intellegibile il proprio consenso personale, può capitare che i famigliari più stretti attorno a lui (figli, genitori, fratelli) possano avere idee diverse per le più disparate ragioni personali, religiose, etiche etc.; in tali circostante il sanitario si troverà in comprensibile difficoltà nell'assumere una decisione poiché mancano sia il consenso del paziente sia armonia di intenti tra i famigliari presenti.

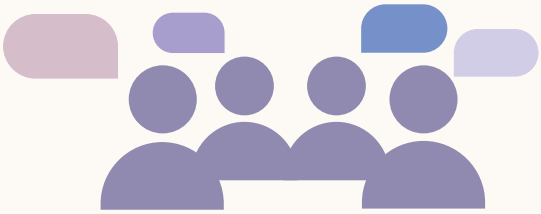

È questo il tipico caso pratico in cui i sanitari dovrebbero (ammesso che sia concretamente possibile) procedere con la richiesta di nomina di un amministratore di sostegno provvisorio ed urgente per fare in modo che la decisione venga presa da un soggetto terzo a ciò specificatamente dedicato. L'amministratore di sostegno, in questo caso, prenderà una decisone dopo aver sentito il parere del medico e aver sentito i parenti in lite, avendo cura di comprendere ove possibile quale potrebbe essere la volontà del beneficiario se fosse in grado di esprimerla autonomamente.

Qualora non via sia materialmente possibilità di procedere con la nomina di un amministratore di sostegno la decisione dovrà essere presa dal medico curante in via autonoma (sicuramente previa ampia informativa ai famigliari, ed in particolare al coniuge e ai figli) secondo la propria esperienza e conoscenza, specificando in cartella l'impossibilità di procedere con l'assunzione del consenso e l'assenza di unanime adesione dei famigliari.

In queste circostanze è buona prassi che almeno i famigliari che concordano con il medico sottoscrivano la cartella clinica e/o un documento di liberatoria/autorizzazione a mezzo del quale dichiarino di non opporsi al trattamento (o mancato tale). In questo modo si potrà comprovare che, pur in assenza di formale consenso del paziente (o suo legale rappresentante), i famigliari hanno compreso la patologia, le sue conseguente e le necessità terapeutiche (o l'omissione delle stesse).

Qualora siano presenti delle disposizioni anticipate di trattamento (c.d. DAT, predisposte in vita dal paziente allorquando era perfettamente in grado di intendere e volere) il medico curante si dovrà adeguare alle stesse a prescindere dalla presenza o meno dell'amministratore di sostegno. Costui, se nominato, dovrà a sua volta rispettare le precedenti disposizioni.

Nelle disposizioni anticipate di trattamento potrebbe (ma non è assolutamente obbligatorio!) essere nominato un fiduciario, una persona individuata dal paziente avente lo specifico compito di supervisionare l'esatto adempimento delle sue volontà (procedendo ove necessario anche alla sottoscrizione di documenti/atti/consensi/autorizzazioni).

In caso di compresenza dell'amministratore di sostegno e del fiduciario va data prevalenza al ruolo del secondo (sempre limitatamente a quanto previsto nelle disposizioni anticipate di trattamento). L'amministratore di sostegno manterrà ruolo e funzioni per tutto quanto non espressamente indicato nelle disposizioni anticipate di trattamento.

06 Come si deve comportare il sanitario nel momento in cui il paziente non è in grado di firmare il consenso per l'attivazione dell'UVM?

L'attivazione della c.d. Unità Valutativa Multidisciplinare,

volta a valutare le condizioni complessive della persona per l'accesso ad una certa varietà di servizi,

normalmente prevede una richiesta sottoscritta dal paziente poiché sarà della sua condizione di salute e della sua condizione personale generale (per la c.d. "parte sociale/amministrativa") che si andrà a parlare. Si tratta di un consenso anche al trattamento/discussione di dati personali.

Qualora fosse impossibile, in ragione delle sue condizioni di salute, ottenere la sottoscrizione del consenso da parte del paziente sarebbe formalmente corretto procedere con una richiesta di nomina di amministratore di sostegno provvisorio ma tale opzione, nella pratica, comporta il ricorso a una procedura formale non sempre compatibile con la necessità di procedere in tempi rapidi, proprio nell'interesse del paziente stesso.

Nel caso invece che l'amministratore di sostegno fosse già stato precedentemente nominato (per altre necessità) sarà costui a firmare anche il consenso all'U.V.M.

In assenza di consenso diretto del paziente (o di un amministratore di sostegno autorizzato), il buon senso suggerisce che si proceda in ogni caso con la richiesta di avvio dell'U.V.M. soprattutto in tutte quelle circostanze ove appaia chiaro che le condizioni di salute del paziente non ne possano garantire un sicuro rientro a domicilio.

In quest'ultimo caso è buona prassi che a procedere con la sottoscrizione della richiesta di U.V.M. siano i famigliari più prossimi (in particolare il coniuge ed i figli) che saranno stati debitamente informati rispetto allo scopo dell'U.V.M. medesima, alla quale saranno formalmente invitati a partecipare per fornire informazioni ed indicazioni rispetto a vari aspetti della vita del famigliare/paziente.

07 Che tipo di ruolo possono avere i sanitari rispetto alla famiglia del paziente fragile? Anche con riferimento all'avvio del procedimento di nomina di amministratore di sostegno?

La moltitudine di soggetti che ogni giorno accede ai servizi dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari è estremamente varia sotto ogni punto di vista ed è dunque altamente probabile che il personale sanitario si imbatta in persone particolarmente fragili che possano avere necessità di essere affiancate da un amministratore di sostegno.

Non è pensabile che i sanitari, per tutti questi casi, si possano muovere in via diretta procedendo con la richiesta di nomina di amministratore di sostegno. Il coinvolgimento diretto dei sanitari può essere fondamentale per le questioni particolarmente gravi ed urgenti, ove sia coinvolta la necessità di procedere con l'assunzione di un consenso informato.

In tutti i casi in cui non sia necessario procedere in via diretta ed urgente il ruolo dei sanitari è in ogni caso rilevante e decisivo rispetto alle scelte che andrà ad assumere la famiglia rispetto al soggetto fragile. Sarebbe, infatti, assai prezioso che i sanitari potessero indirizzare correttamente i famigliari verso la figura dell'amministratore di sostegno, fornendo alcune informazioni in argomento, mettendo rapidamente a disposizione un certificato medico che gli stessi possano utilizzare in sede giudiziaria e indirizzandoli eventualmente all'Associazione Comitato per l'amministratore di sostegno in Trentino per ricevere un supporto pratico.

Molto spesso il famigliare fatica ad accettare le difficoltà del malato e, dunque, l'opinione e il supporto dei sanitari, riconosciuti come soggetti competenti e autorevoli, può essere di incoraggiamento per intraprendere il percorso di nomina.

08 L'importanza della conoscibilità del decreto di nomina da parte dei sanitari: potere di assistenza e potere di rappresentanza.

Nel momento in cui i sanitari si dovessero trovare a rapportarsi con un amministratore di sostegno sarebbe preferibile condividere con loro una copia del decreto di nomina e del verbale di giuramento.

Decreto di nomina:

attesta l'avvenuta nomina e dunque il fatto che il soggetto che si presenta all'attenzione dei sanitari sia stato correttamente nominato con specifici poteri. Il verbale di giuramento, invece, attesta che l'amministratore di sostegno abbia accettato l'incarico e si trovi nella piena facoltà di porre in essere i comportamenti così come indicati in decreto.

È importante venga chiarito se il decreto preveda poteri di assistenza o rappresentanza.

Caso 1

Nel primo caso, infatti, l'amministratore di sostegno assiste il beneficiario che mantiene autonoma capacità decisionale e di firma: l'amministratore, in questo caso, ha l'onere di assicurarsi che il paziente abbia compreso la sua condizione e assume delle decisioni serene e consapevoli. Sarà il paziente dunque a firmare la documentazione e la sottoscrizione da parte dell'amministratore avrà meramente una funzione di conferma e dimostrerà la sua presenza nel processo decisionale.

Caso 2

In caso di decreto con potere di rappresentanza, invece, l'amministratore di sostegno agirà in nome e per conto del paziente beneficiario sostituendosi completamente a lui nell'espressione del consenso. Formalmente, dunque, il solo ad apporre eventuali firme sarà l'amministratore di sostegno e non il paziente che, in ogni caso e per quanto possibile, andrà coinvolto e informato in modo che possa comprendere quanto stia accadendo e sentirsi partecipe attivo.

Si tenga presente che in assenza della consegna del decreto di nomina l'amministratore di sostegno si assume in via diretta la responsabilità delle sue azioni e delle conseguenti sottoscrizioni rilasciate all'attenzione dei sanitari che non hanno un obbligo giuridico di verifica. L'amministratore di sostegno, infatti, potrebbe non avere a disposizione una copia del decreto o potrebbe non essere in grado di raggiungere fisicamente l'ospedale: si presume ragionevolmente che l'amministratore di sostegno agisca nei limiti dei suoi poteri e in tutta coscienza.

09 Qual è la principale differenza tra tutela e amministrazione di sostegno con particolare riferimento alle questioni di natura medico-sanitaria?

Il soggetto sottoposto a tutela (c.d. interdetto o tutelato) viene interamente, sempre e senza eccezioni, rappresentato dal tutore che gli è stato nominato dal Tribunale competente a seguito del c.d. procedimento di interdizione. Il tutore si sostituisce all'interdetto esattamente come il genitore fa nei confronti dei figli minori di cui ha la responsabilità genitoriale e, pertanto, il tutore agisce in nome, per conto e in piena rappresentanza dell'interdetto nell'assunzione di tutte (senza alcuna eccezione) le decisioni che riguardano la sua salute. Il solo soggetto titolato alla sottoscrizione di qualunque documento formale sarà il tutore poiché il tutelato è privo anche della benché minima capacità giuridica (cioè autonomia decisionale nelle scelte che abbiano conseguenze giuridiche).

Il soggetto sottoposto ad amministrazione di sostegno non perde la capacità giuridica in modo automatico ma la stessa è più o meno significativamente limitata a seconda del caso concreto, dalla patologia di cui è affetto il beneficiario, dalle sue autonomie cognitive e fisiche, etc.; pertanto non tutti i soggetti beneficiari di una amministrazione di sostegno sono automaticamente incapaci di esprimere il consenso informato di tipo medico. Per i casi più gravi l'amministratore di sostegno avrà un potere di rappresentanza pieno, del tutto identico a quello del tutore per l'interdetto ma, in molti altri, questo potere potrebbe essere limitato ad alcune decisioni e non ad altre o, ancora, esser limitato ad una mera assistenza (con conseguente necessità che in via formale a procedere con le sottoscrizioni del caso sia unicamente il paziente).

10 Cosa accade quando un AdS autorizza formalmente un certo trattamento o esame ma il paziente/beneficiario non è collaborante?

Nel caso in cui il decreto di nomina lo preveda, l'amministratore di sostegno può esprimere il consenso informato in nome, per conto e in piena rappresentanza del paziente beneficiario. Pertanto, in questa circostanza, il consenso manifestato dall'amministratore di sostegno (verbalmente o per iscritto) è perfettamente valido e non necessita del consenso anche del paziente.

Esistono però alcuni esami diagnostici che necessitano della fisica collaborazione del paziente, qualora quest'ultimo non fosse collaborativo e non convincibile è evidente che i sanitari, a prescindere dall'autorizzazione ottenuta dall'amministratore di sostegno, non potranno coattivamente intervenire obbligando il soggetto a subire un trattamento sanitario. Il consenso manifestato dall'amministratore di sostegno non costituisce, infatti, una eccezione alla regola della ferrea normativa in materia di trattamento sanitario obbligatorio.

11 Per il caso in cui l'amministratore di sostegno insista per procedere con una richiesta di UVM urgente nonostante i sanitari non la ritengano tale, come si devono comportare i curanti?

Può capitare che l'amministratore di sostegno, in buona fede o per mancanza di esperienza/competenza specifica in argomento, interpreti come urgenti eventi e procedure che non lo sono rispetto al fatto concreto o che, per eccesso di zelo o timore, pretenda di procedere con adempimenti non necessari nell'interesse immediato del beneficiario. Un esempio potrebbe essere appunto l'attivazione dell'UVM.

Appare fondamentale in queste circostanza che i sanitari possano comunicare in via diretta e aperta con l'amministratore di sostegno per segnalare il loro punto di vista e le loro opinioni che dovranno essere prese in adeguata considerazione da parte dell'amministratore di sostegno.

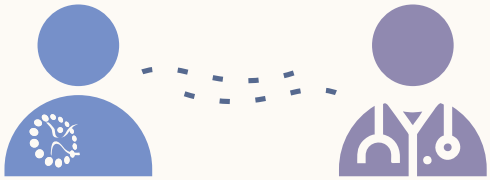

Analogamente è bene che anche i sanitari prendano atto delle considerazioni dell'amministratore che potrebbe avere informazioni utili di altra natura (famigliare, personale, amministrative, economica etc.) che potrebbero in qualche modo giustificare le sue richieste. Un confronto costruttivo, in termini generali, deve essere alla base delle comunicazioni tra le parti posto che tutti si stanno, pur con ruolo diversi, adoperando nell'interesse del paziente.

In ogni caso è certo che i sanitari debbano procedere secondo il proprio intendimento e secondo i propri protocolli e non come "meri esecutori" delle richieste dell'amministratore di sostegno. Pertanto, in caso di persistente incompatibilità di intenti, i sanitari dovranno procedere secondo quanto ritengano più opportuno e congruo. L'amministratore di sostegno, ad esempio per il caso dell'UVM, procederà se lo ritiene in via autonoma chiedendo – come è normalmente nei suoi poteri – l'attivazione dell'Unità e la valutazione del beneficiario.

12 È possibile determinare con ragionevole approssimazione il momento in cui è necessario attivarsi per la nomina di AdS?

Non esiste un prontuario o protocollo che, in modo assolutamente certo e scientifico, indichi in quale momento sia necessario procedere con la richiesta di nomina di amministratore di sostegno e dunque la valutazione dovrà essere operata caso per caso, valutando non solamente gli aspetti più strettamente legati alla salute ma, in generale, anche la presenza e funzionalità del nucleo famigliare, le condizioni generali di vita, le necessità più impellenti del soggetto, etc.

Si tenga presente che l'articolo 404 c.c. genericamente riferisce della possibilità di procedere con la nomina di un amministratore di sostegno nel caso in cui la persona si trovi "nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi".

Uno dei criteri di valutazione riguarda il grado di autonoma della persona potenzialmente beneficiaria:

autonomia di scelta (rispetto allo stile di vita, la terapia, le scelte di natura medica), di gestione dei propri interessi economici e patrimoniali, autonomia dell'adempiere alle normali necessità della propria vita.

13 È possibile nominare un amministratore di sostegno in previsione della propria eventuale infermità futura? Onde evitare di trovarsi a dover procedere con la nomina di amministratore di sostegno in termini urgenti?

La richiesta di nomina di amministratore di sostegno va inoltrata nel momento in cui il soggetto beneficiario si trovi in una condizione di difficoltà o assenza (almeno parziale) di autonomia e tale condizione deve essere attuale e contingente rispetto alla domanda.

–

Non è pertanto possibile procedere con una nomina in termini "preventivi": dunque non si può prevedere oggi l'istituzione di un amministratore di sostegno che si attivi concretamente nel momento in cui, in un momento futuro, eventuale e indefinibile, il soggetto beneficiario potrebbe avere necessità (per i motivi più disparati).

+

È possibile però per chiunque procedere con una designazione futura della persona. L'art. 408 c.c. stabilisce, infatti, che "l'amministratore di sostegno può essere designato dallo stesso interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata". Il Giudice, al momento della nomina, valuterà se il soggetto indicato sarà idoneo (ad esempio potrebbe trovarsi, in modo non prevedibile, nelle condizioni di non poter assumere l'incarico perché malato, all'estero, perché si rifiuta, etc.).

Il solo strumento previsto ad oggi perché un soggetto possa dare indicazioni formali per la propria futura condizione di salute (e conseguenti trattamenti) è quello delle c.d. D.A.T., disposizioni anticipate di trattamento di cui alla L. n. 2019/2017. Si tratta di un istituto giuridico diverso dall'amministrazione di sostegno.

+

Al momento della predisposizione delle D.A.T. il soggetto (futuro paziente) può prevedere (non è obbligatorio!) la nomina di un fiduciario che, nel momento in cui egli non fosse in grado di procedervi autonomamente, sottoscriverà consensi/autorizzazioni affinché le disposizioni precedentemente formalizzate ottengano concreta attuazione. Si tratta di una designazione per il futuro avente ad oggetto però i soli poteri/argomenti contenuti nelle D.A.T. (che hanno natura prettamente medico/sanitaria e non riguardano altri aspetti della vita come ad esempio la gestione patrimoniale/amministrativa).

Servizio Psichiatria

Guida sull'amministrazione di sostegno per gli addetti ai lavori

01 Quali sono i presupposti per la nomina di un AdS?

In merito a quando sia effettivamente utile o necessario procedere con la nomina di un amministratore di sostegno in favore di una persone affetta da disturbo psichiatrico, rimane ferma l'indicazione di riferimento generale dell'art. 404 c.c. che destina la figura dell'amministrazione di sostegno a chi si trovi nella "impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi".

Per "interessi" non si intendono unicamente quelli di natura economico-patrimoniale, ma anche quelli relativi alle scelte personali, terapeutiche, di vita, di relazione, etc.. Pertanto un amministratore di sostegno potrebbe essere nominato non solamente per il soggetto che non abbia una gestione adeguata del proprio denaro, ma anche per la persona che, in ragione della sua condizione di salute, sia incapace di esprimere il consenso informato, non sia in grado di compilare una domanda per l'accesso ad un servizio pubblico, etc..

Inoltre la mancata capacità di prendersi cura dei propri interessi può riguardare tanto gli aspetti della vita a tutto tondo quanto singoli atti specifici e concreti. Si pensi al caso in cui un soggetto sia perfettamente in grado di gestire il denaro in modo adeguato ma non di gestire il proprio luogo di vita da un punto di vista igienico-sanitario andando a mettere a repentaglio la propria salute a causa di accumuli di immondizie e beni.

Va tenuto presente che quella dell'amministrazione di sostegno è una facoltà e non un obbligo giuridico formale e, pertanto, possono verificarsi circostanze in cui, pur presentando l'utente oggettivi deficit in vari ambiti, non si renda necessario procedere con la nomina di un amministratore stante la presenza attiva e consapevole di una rete famigliare efficiente, in grado di sopperire alle mancanze della persona fragile.

02 Il Centro di Salute Mentale o l'U.O. Psichiatria possono assumere in via diretta il ruolo di ricorrente e procedere con la richiesta di nomina di amministratore di sostegno per un loro paziente? È opportuno venga assunto il ruolo formale?

Il Centro di Salute Mentale può assumere in via diretta l'iniziativa di proporre ricorso per la nomina di un amministratore di sostegno in favore di un proprio utente. Il Centro, dunque, può assumere il ruolo formale di ricorrente nell'ambito del procedimento di nomina e, in questo caso, è tenuto a presentare

1. il ricorso (allegato 1 e 2), con tutta la allegazione documentale necessaria (in primis di natura medica);
2. procedere con il deposito presso la cancelleria competente (sostenendo il costo di € 27,00 in marca da bollo);
3. adoperarsi per il coinvolgimento del beneficiario e dei suoi familiari mediante notifica;
4. partecipare all'udienza di comparizione innanzi al GT.

Nel caso in cui assuma una iniziativa di questo tipo il Centro di Salute Mentale è parte processuale con i relativi oneri acquisendo però la possibilità – diversamente non possibile – di seguire in modo diretto e costante l'intero iter. Trattasi sicuramente di una attività che comporta un certo dispendio di risorse ma che, soprattutto nei casi particolarmente complessi ed urgenti, permette un più rapido raggiungimento dello scopo.

Rispetto a tutti gli aspetti pratici relativi alla predisposizione del ricorso e agli adempimenti successivi si rimanda al sito del Progetto Trentino per l'amministratore di sostegno: https://amministratoredisostegnotn.it

Alternativamente il Centro di Salute Mentale può procedere con una più semplice segnalazione all'attenzione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trento e Rovereto a mezzo della quale fornisce tutte le informazioni in suo possesso rispetto alla condizione personale e patrimoniale del beneficiando. In questo secondo caso a valutare l'opportunità o meno di procedere con la presentazione del ricorso sarà il Pubblico Ministero competente, i tempi di ottenimento della nomina saranno tendenzialmente più dilatati e il Centro di Salute Mentale non avrà la possibilità di seguire in via diretta l'iter (salvo richieste espresse di approfondimento che giungano dalla Procura e/o dal Tribunale).

03 Il soggetto fragile (futuro beneficiario) può procedere in via diretta con la richiesta di nomina di amministratore di sostegno per sé medesimo? Che ruolo deve avere in questo caso il Centro di Salute Mentale? Qual è il ruolo della famiglia?

Il Centro di Salute Mentale può essere di supporto (fornendo informazioni e suggerimenti) del beneficiario che voglia e possa procedere in via diretta con la richiesta di nomina di un amministratore di sostegno, aspetto che è sempre consentito dalla norma e che rappresenta il massimo successo della misura: il soggetto fragile che, consapevole dei propri limiti, chiede per sé stesso un aiuto nella persona dell'amministratore di sostegno.

La presenza di un nucleo famigliare, solido e competente, costituisce un elemento fondamentale nel supporto al futuro beneficiario nella fase di avvio e prosecuzione del procedimento di nomina: il beneficiario può godere dell'aiuto della famiglia (che può ricoprire anche lei il ruolo di ricorrente) e dunque non demoralizzarsi innanzi alla natura burocratico-formale che caratterizza le prime fasi del procedimento di nomina (le modalità di deposito, l'accesso al Tribunale, le notifiche, etc.) e che per una persona fragile potrebbe costituire un elemento di difficoltà (assai più facilmente gestibile da una famigliare disponibile). In questo caso il ruolo del Centro di Salute Mentale potrebbe essere modesto e limitato all'accompagnamento del nucleo famigliare aiutandolo nella raccolta dei documenti medici e magari nella predisposizione di una relazione generale sulla situazione personale del beneficiando.

In assenza di supporto da parte della famiglia è inevitabile che il beneficiario debba ricevere maggiore supporto dalla rete dei servizi attorno a lui e dunque anche dal Centro di Salute Mentale di riferimento che, in questo caso, pur non dovendosi sostituire integralmente al ricorrente-beneficiario, potrà supportarlo in termini di supervisione e controllo, eventualmente accompagnandolo con propri operatori nei luoghi del procedimento o agevolando la presa di contatti tra il beneficiario futuro e l'Associazione Comitato per l'amministratore di sostegno in Trentino. Qualora le difficoltà del ricorrente fossero significative va valutata l'opportunità di assumere l'iniziativa in via diretta, pur mantenendo un attivo coinvolgimento del soggetto.

04 L'adesione del paziente al progetto dell'AdS è essenziale al fine della nomina? Cosa accade se l'utente è oppositivo?

In una situazione ideale il beneficiario dovrebbe essere attivamente coinvolto nel procedimento, aderendo in questo modo al progetto di nomina che viene per lui ritenuto utile e necessario, indipendentemente se la nomina viene promossa dal Centro di Salute Mentale o da altro soggetto legittimato. Tale consapevolezza, infatti, costituisce un presupposto di ragionevole successo della misura dell'amministrazione di sostegno stesso che, se accettata e compresa, non potrà che bene e meglio esprimersi nell'interesse del soggetto fragile.

In questo senso il Centro di Salute Mentale può avere un ruolo centrale sia per la conoscenza diretta della situazione sia per la relazione di fiducia instauratasi con la persona futura beneficiaria.

Entrambi questi elementi potrebbero essere utili presupposti per l'accettazione della misura da parte del paziente che spesso è il frutto di un percorso condiviso lungo e faticoso.

Molte situazioni, purtroppo, sono caratterizzate da un atteggiamento ostile del paziente che sia in corso di procedimento di nomina che successivamente si oppone alla nomina di un amministratore di sostegno. Spesso accade perché il ruolo dell'amministratore di sostegno non è stato compreso in modo corretto o è stato confuso con misure più limitanti come l'interdizione (ormai andata quasi completamente in disuso). Vero è che solitamente proprio i soggetti maggiormente bisognosi di supporto fanno fatica a riconoscere i propri limiti e, dunque, ad accettare l'aiuto che per il tramite dell'amministrazione di sostegno viene offerto.

Va segnalato che il consenso del beneficiario, per quanto auspicato, non è condizione di procedibilità e prosecuzione rispetto alla nomina dell'amministratore di sostegno. Il Giudice Tutelare incaricato della pratica, sentito doverosamente il beneficiario e ricevuto l'eventuale dissenso alla nomina, comunque procederà alla nomina di un amministratore di sostegno (definendone i poteri e limiti) qualora lo ritenga rilevante e tutelante nell'esclusivo interesse del beneficiario stesso, a seconda delle sue condizioni di salute e di quanto emerso duramente il procedimento.

L'amministratore di sostegno che si trovi a dover seguire un beneficiario molto oppositivo dovrà portare a termine i compiti così come indicati nel decreto di nomina avendo cura di tentare sempre – eventualmente con il supporto della rete attorno al beneficiario – di entrare in positivo contatto con lo stesso coinvolgendolo nelle scelte da operare. Qualora non fosse possibile dovrà procedere in modo autonomo avendo cura di perseguire gli interessi e il benessere del beneficiario.

05 Cosa comporta essere ricorrente per il Centro di Salute Mentale che abbia in cura il futuro beneficiario? Di cosa deve concretamente farsi carico il Centro di Salute Mentale per ottenere la nomina senza commettere errori di tipo formale?

Nel caso in cui il Centro di Salute Mentale volesse ricoprire il ruolo di ricorrente nell'ambito di un procedimento di nomina di amministratore di sostegno dovrebbe preoccuparsi dei seguenti adempimenti (che vengono sinteticamente riassunti con rimando al sito https://www.amministratoredisostegnotn.it):

- predisposizione del ricorso scritto e della documentazione da allegarsi allo stesso (in particolare di natura medica): vanno fornite tutte le informazioni di cui si è in possesso (di qualunque natura, famigliare, economica, personale, abitativa, etc.) in modo da fornire al Giudice Tutelare un quadro il più possibile dettagliato della condizione di vita del beneficiario e dei suoi bisogni, difficoltà e limiti. È fondamentale indicare nel ricorso in modo chiaro un numero di telefono e/o una mail ai quali si possa essere contattati (allegato 1)

- acquisto della marca da bollo da € 27,00 necessaria ai fini dell'avvio del procedimento

- predisposizione della nota di iscrizione a ruolo secondo il modello disponibile (allegato 2)

- deposito di tutto quanto sopra descritto presso la competente Cancelleria della Volontaria Giurisdizione monocratica presso il Tribunale di Trento sito in Via J. Aconcio n. 2 a 38122 Trento, (sede distaccata del Tribunale) o il Tribunale di Rovereto in Corso Rosmini n.65 a 38068 Rovereto mediante accesso diretto o a mezzo raccomandata a.r.

- presa di contatti con la Cancelleria per ottenere indicazioni rispetto al numero di ruolo assegnato alla pratica e alla fissazione dell'udienza

- accesso alla Cancelleria (o richiesta predisposta a mezzo mail) per ordinare le copie conformi all'originale del ricorso e del provvedimento di fissazione udienza considerando che una copia deve rimanere al ricorrente, una deve essere obbligatoriamente notifica al beneficiario (salvo non sia lui ricorrente) e ai famigliari più prossimi (genitori, coniuge, fratelli/sorelle, figli qualora questi soggetti fossero presenti). Per quest'ultimi la notifica può essere sostituita dalla compilazione di un modello di autocertificazione di presa visione del ricorso e non opposizione alla nomina (allegato 3)

- in occasione dell'ordine delle copie è bene informarsi rispetto al pagamento dei c.d. diritti di copia: ciascuna copia conforme all'originale, a seconda del numero delle pagine, ha un costo (periodicamente aggiornato a livello statale) che deve essere pagato a mezzo marca da bollo al momento del ritiro delle copie stesse (allegato 5)

- accesso alla Cancelleria per ritiro delle copie conformi all'originale

- predisposizione della relata di notifica (allegato 6): un semplice foglio di carta (ve ne sono vari modelli a disposizione) ove viene indicato il soggetto destinatario della notifica ed il suo indirizzo di residenza anagrafico; la relata va allegata alle copie conformi all'originale di cui ai punti precedenti

- accesso agli Ufficiali Giudiziari (la cui sede si trova presso lo stesso edificio del Tribunale ove è collocata la Cancelleria della Volontaria giurisdizione monocratica) per procedere con le notifiche, ricezione delle cartoline di ricevimento (che giungeranno all'indirizzo del mittente) e nuovo accesso per il ritiro della propria copia

- partecipazione all'udienza di comparizione così come fissata dal Giudice Tutelare, depositando in quell'occasione l'atto notificato e le relative cartoline, insistendo per la nomina di un amministratore di sostegno.

06 Quali sono gli adempimenti pratici più rilevanti al fine della presentazione del ricorso per la nomina di amministratore di sostegno? Come coinvolgere i famigliari mediante le autodichiarazioni di adesione anche per evitare le notifiche?

Il procedimento di nomina di amministratore di sostegno, nella sua complessità, è a disposizione sul sito dell'Associazione Comitato per l'amministratore di sostegno (https://www.amministratoredisostegnotn.it/) ove, in particolare, è scaricabile la Guida Informativa che specificatamente si occupa dell'argomento e propone numerosi modelli ai quali si rimanda limitandosi in questa sede ad alcune considerazioni rispetto allo specifico caso concreto in cui a ricoprire il ruolo di ricorrente (colui che prende l'iniziativa rispetto alla nomina di amministratore di sostegno) sia il Servizio Psichiatrico che ha in cura il paziente per il quale ritiene necessaria, e non prorogabile oltre, la nomina.

Il Servizio deve cercare di fornire nel ricorso (allegato 1) tutte le informazioni in suo possesso rispetto alle condizioni di salute e vita del soggetto: non è ovviamente obbligato a reperire (non potrebbe per ragioni di privacy) informazioni che vanno oltre la sua sfera di intervento e competenza e dunque non è necessario preoccuparsi di dettagliare le questioni di natura economico-patrimoniale (se si conoscono bene, altrimenti sarà il Giudice a procedere con una integrazione probatoria nel corso del procedimento di nomina).

Il ricorso (sottoscritto dal soggetto che lo ha predisposto, dal referente del soggetto, dal Primario a seconda dell'organizzazione interna al Servizio) va depositato:

a. in cartaceo tramite accesso diretto al Tribunale di Trento presso la Cancelleria della Volontaria Giurisdizione monocratica che si trova presso una succursale in 38122 Trento, Via J. Aconcio n. 2 o presso il Tribunale di Rovereto in Corso Rosmini n.65, 38068.

b. Alternativamente è possibile procedere con la spedizione del plico a mezzo raccomandata a.r.;

contestualmente va compilata la "Nota di iscrizione a ruolo" e pagata una marca da bollo da € 27,00 a titolo di spese forfettarie (allegato 2).

Il ricorso verrà consegnato al Giudice Tutelare che entro qualche giorno o settimana (a seconda del carico di lavoro di quel momento) procederà con la fissazione della data di comparizione innanzi a sé: il documento che fissa l'udienza viene chiamato "decreto di fissazione udienza".

Copia conforme del ricorso e del decreto di fissazione udienza devono essere notificati al beneficiario di amministrazione di sostegno e ai suoi parenti più prossimi (genitori, fratelli e figli, dando priorità al nucleo famigliare convivente).

Per ottenere le copie da notificare è necessario

accordarsi con la cancelleria mediante mail/telefono affinché la stessa prepari le copie che dovranno essere pari al numero dei soggetti destinatari della notifica + 1, che rimarrà come originale notificato al soggetto ricorrente. Va precisato che la sola notifica indispensabile ai fini procedurali, che dunque non può essere omessa, è quella all'attenzione del beneficiario della misura (a meno che non sia egli stesso in via personale e diretta ricorrente, eventualmente supportato dal Servizio nella procedura).

La notifica deve avvenire a mezzo degli Ufficiali Giudiziari territorialmente competenti e dunque presso l'Ufficio UNEP di Trento o Rovereto che si trova nel medesimo palazzo dell'Ufficio del Giudice Tutelare. Alla documentazione da notificare andrà allegata una "Relata di notifica" i cui modelli sono messi a disposizione dallo stesso UNEP e che sono comunque facilmente reperibili on line. Il costo di ciascuna notifica ammonta ad € 10,00 circa.

Al fine di evitare gli oneri collegati alla notifica è possibile far pervenire al Giudice Tutelare (in occasione dell'udienza di comparizione) delle dichiarazioni provenienti dai parenti più vicini del beneficiario (allegato 3) a mezzo dei quali essi possano dichiarare di aver preso visione del ricorso e del decreto di fissazione udienza e di nulla opporre rispetto alla nomina. In questo modo i parenti non dovranno nemmeno presenziare all'udienza, con maggiore celerità nello svolgimento della stessa. Alla dichiarazione resa va allegata copia del documento di identità del dichiarante. Qualora vi fosse adesione del nucleo famigliare all'iniziativa di nomina di amministratore di sostegno è possibile allegare delle dichiarazioni anche contestualmente al ricorso.

07 Qualora il Centro di Salute Mentale ritenesse di non procedere in via diretta al deposito del ricorso, ha una alternativa? Può procedere con la segnalazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale competente?

L'attività di segnalazione è più semplice e meno onerosa rispetto all'iniziativa processuale diretta. La segnalazione consiste in un documento scritto nel quale – esattamente come per il riscorso – si riferiscono le patologie, la condizione di salute generale, le difficoltà concrete del beneficiario, la sua condizione famigliare, etc.; si posso depositare anche documenti di varia natura (anche di natura economico/patrimoniale se il Centro ne è in possesso) atti ad integrare e comprovare quanto indicato nella segnalazione stessa, in questo caso non viene richiesta una allegazione documentale minima.

La segnalazione va inoltrata al seguente ufficio:

- Tribunale di Trento - Segreteria Civile
  Ubicazione: Trento, Largo Pigarelli 1 - Piano: 3 Stanza: 327
  Telefono: 0461/200214 o 0461/200418
  Fax: 0461/200418
  Email: segreteria.civile.procura.trento@giustizia.it
  PEC: civile.procura.trento@giustiziacert.it

- Tribunale di Rovereto - Segreteria degli affari civili-amministrativi
  Ubicazione: Corso Antonio Rosmini 65 - 38068 - Rovereto (TN)
  Telefono: 0464 451669
  Email: prot.procura.rovereto@giustizia.it
  PEC: prot.procura.rovereto@giustiziacert.it

Una volta consegnato, il documento (che può essere inoltrato anche a mezzo raccomandata a.r.) verrà esaminato dal Pubblico Ministero incaricato che valuterà la situazione presentata e, se lo riterrà opportuno, procederà con il deposito del ricorso per la nomina di amministratore di sostegno all'attenzione del Tribunale nella persona del Giudice Tutelare.
Il doppio passaggio giudiziale (Procura della Repubblica + Tribunale) comporta un inevitabile allungamento dei tempi di ottenimento della misura e dunque è sconsigliato procedere con tale modalità in tutte quelle circostanze in cui vi siano particolari ragioni di celerità ed urgenza che rischiano di non essere rilevate in modo tempestivo.

08 Come gestire la privacy del paziente rispetto alle informazioni che si debbono fornire al Giudice Tutelare e alla Procura per procedere con la nomina di un amministratore di sostegno?

Nella predisposizione del ricorso e/o della segnalazione si devono fornire all'attenzione del magistrato destinatario tutte le informazioni che riguardano il beneficiario ed in particolare indicazioni rispetto alla sua salute e alle condizioni personali di vita, lavoro, etc.; è dunque comprensibile che il Centro di Salute Mentale si ponga il problema della "sensibilità" dei dati riferiti e della conseguente "violazione della privacy" del soggetto fragile. In queste circostanze, però, il diritto alla privacy viene superato dallo stato di necessità e dall'interesse sottostante dello stesso beneficiario ad ottenere una misura di supporto e protezione e, pertanto, pur adoperando tutta la delicatezza ed attenzione del caso è necessario essere completi e precisi nell'individuazione degli elementi che costituiscono la fragilità stessa.

Diversamente – qualora le ragioni di privacy prevalessero – né la Procura della Repubblica (in caso di segnalazione) né il Tribunale (in caso di ricorso diretto) si possono attivare ai fini della nomina se non vengono rappresentate le ragioni che motivano il loro intervento. In assenza di prova della situazione personale di difficoltà, il rischio è che qualunque iniziativa risulti improcedibile per carenza dei presupposti giuridici di base.

Sicuramente è opportuno limitare allo stretto indispensabile i riferimenti e i dettagli che riguardino soggetti terzi (es. famigliari, conviventi, conoscenti) fornendo indicazioni generiche: il centro di interesse deve rimanere sempre e solo il beneficiario e la sua condizione di mancata totale o parziale autonomia nella gestione dei propri interessi.

Si tenga da ultimo presente che le informazioni fornite in sede di segnalazione o ricorso non sono di pubblico dominio e rimangono severamente nella disponibilità della magistratura coinvolta, senza che nessuno soggetto (se non appunto il segnalante o ricorrente) vi possa avere accesso indisturbato: in questo senso vi sono regole stringenti per l'accesso agli atti con la necessità di passare per l'autorizzazione del Giudice Tutelare.

09 Potrebbe essere utile trovare un soggetto disponibile ad assumere l'incarico di amministratore di sostegno prima della presentazione del ricorso?

Una delle principali difficoltà relativa al procedimento di nomina di amministratore di sostegno in favore di un soggetto affetto da un disturbo psichiatrico è quella di trovare un soggetto disponibile ad accettare il ruolo di amministratore di sostegno.

Sicuramente produrre un ricorso o una segnalazione nella quale viene indicato il nome di una persona disposta ad assumere l'incarico facilita in modo significativo il procedimento e soprattutto riduce i tempi per l'ottenimento della nomina di un amministratore di sostegno.

1. In prima battuta, se è possibile, il Giudice Tutelare tende a nominare un famigliare, nei casi in cui il nucleo sia presente, attivo e capace, in quanto già conosce la situazione del beneficiario e gode di un rapporto di conoscenza e fiducia: dunque primariamente sarebbe bene verificare la disponibilità di un famigliare e/o conoscente/amico.

2. In alternativa potrebbe essere utile verificare la disponibilità di amministratori di sostegno già in contatto con il Centro di Salute Mentale e che ricoprono analogo ruolo per altri soggetti: un amministratore di sostegno che vive già una positiva esperienza con il Centro di Salute Mentale potrebbe rendersi disponibile anche per altre situazioni.

3. Ulteriormente è possibile, per il tramite del Servizio sociale territorialmente competente, individuare un soggetto che abbia dato la propria disponibilità nell'ambito della lista dei volontari tenuta dalla Provincia Autonoma di Trento: tale elenco non è pubblico e per questo è necessario un passaggio con il servizio provinciale che è ente autorizzato a visionare la lista stessa.

Da ultimo si segnala la presenza di un elenco anche presso il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Trento e Rovereto che, nel tempo, hanno raccolto i nominativi di molti avvocati – dislocati variamente su tutto il territorio provinciale – disponibili ad assumere l'incarico di amministratore di sostegno.

10 Come è possibile per il Centro di Salute Mentale reperire informazioni di natura economico - patrimoniale relativamente al suo utente così da inserirle nel ricorso o segnalazione?

Il Centro di Salute Mentale, che ha in animo di procurare un amministratore di sostegno a un proprio utente, normalmente possiede varie informazioni sul proprio assistito ma soprattutto di natura medico/sanitaria, che riguardano la storia clinica passata, il vissuto personale e famigliare. Non necessariamente dispone di dettagliate informazioni di natura economico/patrimoniale, e non può richiedere ed ottenere ad esempio dall'istituto di credito indicazioni rispetto ai depositi bancari o agli investimenti in essere in capo al beneficiario stesso per ragioni di riservatezza.

Questo non costituisce un limite rispetto all'iniziativa di nomina e in tal senso si comunicherà al Giudice Tutelare quello che si è potuto genericamente apprendere direttamente dal beneficiario o dai suoi famigliari nel tempo, riportando eventuali osservazioni rispetto allo stile di vita che possano eventualmente fornire presunzioni in argomento economico. Si potrà, pertanto, limitarsi a dare indicazioni rispetto al fatto che il soggetto viva o meno in un alloggio di sua proprietà, se gode o meno di pensioni (cui egli stesso abbia fatto riferimento nel tempo), se la famiglia contribuisca o meno al suo mantenimento, etc.

Si sottolinea, infatti, che il Giudice Tutelare, se lo riterrà necessario ai fini decisionali, potrà richiedere ulteriori informazioni o approfondimenti direttamente agli istituti di credito/enti coinvolti.

11 Esistono delle liste di volontari o professionisti disponibili all'assunzione del ruolo di amministratore di sostegno? L'importanza della conoscenza tra beneficiario e amministratore di sostegno prima della nomina.

La Provincia autonoma di Trento, in particolare il Dipartimento Salute e Politiche Sociali, ormai dal 2013 conserva un elenco all'interno del quale sono iscritti soggetti che dichiarano di mettere a disposizione il proprio tempo al fine di poter ricoprire il ruolo di amministratore di sostegno in favore di soggetti fragili. In particolare l'elenco permette una ricerca per zona di appartenenza e pertanto il Servizio sociale territoriale può chiedere ed ottenere l'indicazione dei nominativi dei soggetti volontari presenti sul proprio ambito di operatività geografica. Per l'iscrizione a tale lista è richiesta una attestazione di partecipazione ad un corso in argomento, aver già svolto il ruolo di amministratore di sostegno o aver maturato competenze professionali spendibili nel ruolo.

Analogamente il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Trento e Rovereto tengono una lista di avvocati che abbiano dichiarato la propria disponibilità ad assumere l'incarico di amministratore di sostegno. Nel caso di Trento, tale elenco è pubblico e accessibile per il tramite del sito internet del Consiglio dell'Ordine (https://ordineavvocatitrento.it/): dall'elenco è possibile individuare il luogo in cui l'avvocato opera e dunque il territorio lui più vicino geograficamente.

La disponibilità e l'accesso a questi elenchi è importante per tutti i servizi che si occupano di fragilità, poiché permette di individuare un soggetto idoneo al ruolo di amministratore di sostegno ancora prima di attivare la procedura: in questo modo il progetto di vita del soggetto fragile potrebbe essere più facilmente integrato con la presenza di un amministratore di sostegno che, conoscendo il caso in anticipo, possa dare immediata disponibilità al ruolo.

Creare, infatti, un collegamento ed una conoscenza tra la persona fragile e l'amministratore di sostegno prima ancora del procedimento può certamente giovare all'accettazione della misura e, conseguentemente, allo svolgimento dell'incarico.

La presenza delle liste di cui sopra vuole essere un supporto pratico ma non un obbligo: i servizi coinvolti nella cura del soggetto fragile posso rinvenire un soggetto disponibile all'incarico anche con modalità alternative, per il tramite di conoscenze dirette del beneficiario, tramite la famiglia di provenienza del beneficiario stesso o chiedendo la disponibilità ad amministratori di sostegno con i quali già sono in essere collaborazioni positive.

12 Da un punto di vista grafico come è meglio strutturare il ricorso perché le eventuali urgenze vengano correttamente rilevate?

Il ricorso per la nomina di amministratore di sostegno è un atto "a forma libera" e questo significa che non deve necessariamente seguire dettami particolari rispetto ai contenuti o alle formule giuridiche da utilizzare. Lo scopo di questa semplificazione sta appunto nel rendere il procedimento il più possibile accessibile a chiunque senza l'assistenza di un avvocato.

Il ricorso deve obbligatoriamente contenere:

i dati e riferimenti del ricorrente e del beneficiario dell'amministrazione di sostegno

l'indicazione delle patologie di cui quest'ultimo è affetto

è bene sottolineare, ove possibile, all'attenzione del Giudice Tutelare quali siano le conseguenze pratiche – nella vita quotidiana del beneficiario – della patologia a cui è affetto. Vanno sottolineate, in particolare, tutte le attività che lo stesso è ancora in grado di svolgere in modo consapevole, autonomo ed efficiente così da far comprendere al Giudice che, in tutte le altre, egli/ella necessita di supporto da parte di un amministratore di sostegno.

È bene che nel ricorso vengano graficamente resi leggibili e di rapida individuazione:

i recapiti telefonici

mail del soggetto ricorrente

in modo che la Cancelleria possa facilmente comunicare (ad esempio rispetto alla fissazione dell'udienza, il ritiro delle copie conformi all'originale ai fini delle notifiche, per eventuali necessità integrative, etc.).

Qualora la nomina di un amministratore di sostegno sia caratterizzata da particolare urgenza (es. si rende necessaria la nomina di un AdS provvisorio per attendere ad alcune specifiche attività che devono essere compiute entro un certo termine etc.) è importante che l'urgenza venga segnalata in modo ben visibile, sia sulla prima pagina del ricorso (magari con una evidenziazione colorata) all'interno dello stesso documento. In particolare è bene segnalare al Giudice Tutelare quale specifico potere dovrebbe avere l'amministratore di sostegno provvisorio per essere di supporto al beneficiario nell'immediatezza.

13 È possibile per l'amministratore di sostegno accedere al fascicolo nel periodo intercorrente tra la comunicazione del decreto di nomina e la data fissata per il giuramento?

Normalmente tra la comunicazione del decreto di nomina all'amministratore di sostegno e il momento in cui costui deve prestare giuramento formale (mediante un'udienza davanti al Giudice Tutelare appositamente chiamata a questo scopo), trascorre un certo lasso temporale (qualche giorno o qualche settimana a seconda dell'urgenza della nomina e del carico di lavoro del Tribunale).

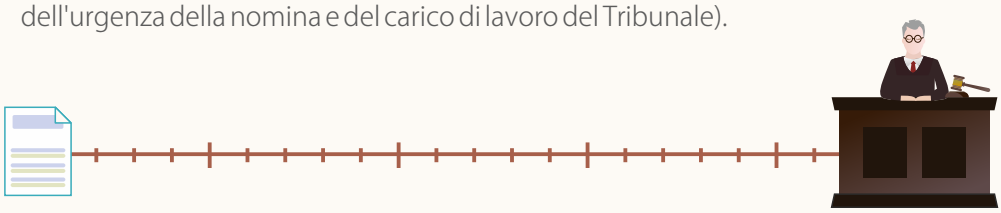

In questo periodo l'amministratore di sostegno può accedere al Tribunale e prendere visione del fascicolo: questo passaggio è particolarmente importante per gli amministratori di sostegno che siano "terzi" rispetto alla vicenda (volontari, professionisti, enti, etc.) e dunque che non conoscano la pratica perché non precedentemente coinvolti, a differenza del famigliare o conoscente.

Tale passaggio è utile ed opportuno perché l'amministratore di sostegno "terzo", eventualmente rapportandosi anche con la rete attorno al beneficiario per approfondimenti, possa valutare se si sente o meno in grado di portare avanti l'incarico: meglio, infatti, segnalare immediatamente al Giudice Tutelare le proprie remore e chiedere la nomina di un diverso amministratore di sostegno piuttosto che accettare l'incarico e rinunciarvi poco dopo.

14 L'importanza dell'accompagnamento del paziente alla comprensione della figura dell'amministratore di sostegno: esistono dei suggerimenti pratici che possano favorire l'accettazione della misura e dunque la buona riuscita dell'amministrazione?

Nel momento in cui (che sia per iniziativa dell'U.O. Psichiatrica, della famiglia, di altri servizi coinvolti nella cura del soggetto fragile, etc.) si avvia un procedimento di nomina di amministratore di sostegno in favore di un soggetto affetto da disturbo psichiatrico il ruolo dei referenti è molto importante. Preparare, infatti, il paziente alla presenza di questa nuova figura, presentandola nei termini corretti, può avere un impatto significativo sulla sua accettazione da parte del beneficiario e può significativamente incidere sul rapporto che si andrà a creare tra il paziente/beneficiario stesso e l'amministratore di sostegno.

In particolare va spiegato che la figura dell'amministratore di sostegno andrà a sopperire a delle difficoltà o lacune, aiuterà la persona nel portare avanti delle incombenze che da solo non sarebbe in grado di gestire. E dunque se la difficoltà maggiore sarà quella, ad esempio, nel rapporto con la famiglia d'origine si potrà segnalare che, tra le varie cose, l'amministratore di sostegno potrà fare da tramite riducendo il conflitto famigliare in essere. Se vi sono questioni giuridiche da dirimere, magari complesse e che coinvolgono uffici pubblici e privati a vari livelli, sarà l'amministratore di sostegno ad occuparsene in via diretta e a rapportarsi con chi di dovere per risolvere la vicenda al meglio.

Inoltre, è importante sottolineare che la presenza dell'amministratore di sostegno vuole essere un supporto e non un limite e che il paziente/beneficiario non perderà il controllo sui propri interessi, non gli verrà preclusa completamente la gestione del denaro, non verrà in qualche modo escluso o privato di tutte le informazioni che egli riterrà opportuno avere e condividere. L'amministratore di sostegno, nei limiti del possibile e del buon senso, sarà presente per aiutarlo ad ottenere quello che gli serve e che desidera ma che in ragione delle sue condizioni di salute rischia di non poter avere da solo.

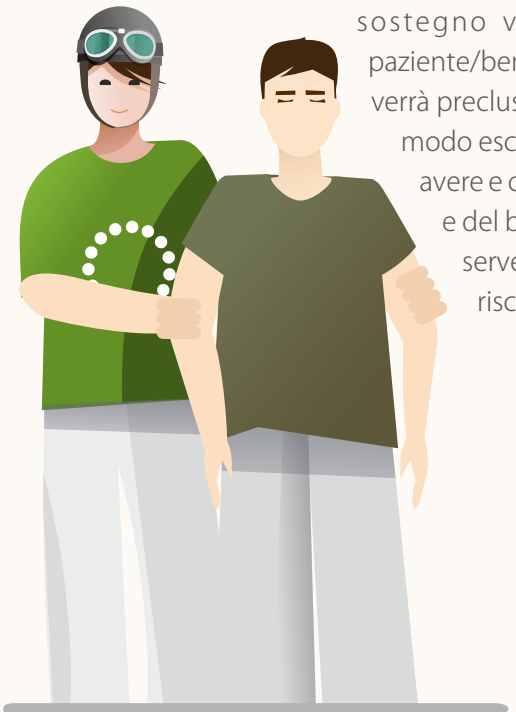

15 Quali sono le principali differenze tra l'amministrazione di sostegno con rappresentanza e quella con assistenza? L'importanza della lettura del decreto.

Nella lettura del decreto di nomina uno degli aspetti fondamentali da notare e sul quale concentrarsi è

la modalità con la quale la stessa amministrazione dovrà esplicarsi, se con rappresentanza o con assistenza, posto che la differenza è fondamentale anche in termini pratici.

Qualora, infatti, l'amministrazione di sostegno preveda la rappresentanza significherà che l'amministratore di sostegno potrà agire in nome, per conto e nell'interesse del beneficiario anche senza il suo diretto coinvolgimento e potrà porre in essere atti e comportamenti che avranno poi rilevanza nella sfera giuridica del beneficiario stesso. Tale modalità, statisticamente più rilevante, si renderà opportuna e necessaria in tutte le occasioni in cui il beneficiario si trova in una condizione di grande difficoltà e limitazione personale.

a. Nel caso della rappresentanza, sarà la sola firma dell'amministratore di sostegno ad avere valore, ciò non significa ovviamente che il beneficiario non possa o debba essere positivamente coinvolto in tutte le decisioni che lo riguardano in via diretta, ma formalmente avrà valore giuridico unicamente quanto deciso e sottoscritto dall'amministratore di sostegno (es. sottoscrizione del consenso informato medico: l'informativa dovrà essere data al paziente e all'amministratore di sostegno, ma sarà solo quest'ultimo che apporrà la firma).

b. Diversamente, allorquando l'amministrazione di sostegno verrà strutturata con la modalità dell'assistenza, l'amministratore di sostegno e il beneficiario dovranno collaborare tra loro per svolgere assieme i compiti e indicazioni di cui al decreto di nomina. È ovvio che tale tipologia di gestione comporta la necessità che tra l'amministratore di sostegno e il beneficiario si crei un rapporto di buona comunicazione e scambio di informazioni (auspicabilmente di fiducia). Tale modalità di gestione sarà la preferibile per le situazioni in cui il beneficiario di amministrazione di sostegno si trovi in difficoltà ma mantenga ancora buone capacità cognitive, di orientamento e sia in grado di attendere materialmente ad alcuni compiti (presentarsi in un tal luogo ad una certa ora, comprendere il significato degli adempimenti burocratici che si svolgono, sottoscrivere documentazione, etc.). In questo caso se si dovesse rendere necessaria la sottoscrizione di eventuali documenti sarà il beneficiario a procedere con la firma e l'amministratore di sostegno, se richiesto, controfirmerà a conferma della sua presenza e approvazione.

16 Esistono degli specifici requisiti per essere nominati AdS? È obbligatorio aver superato esami o frequentato corsi? Che significato ha il termine "diligenza del buon padre di famiglia"?

L'amministratore di sostegno non deve avere delle caratteristiche o competenze specifiche che siano predeterminate in via normativa. Potenzialmente chiunque può essere nominato e svolgere l'incarico ma, nella scelta, il Giudice Tutelare cercherà di preferire sempre un famigliare o altra persona vicina al beneficiario:

la conoscenza diretta tra beneficiario e amministratore di sostegno, infatti, permette una maggior confidenza e collaborazione e tendenzialmente la misura viene accettata più facilmente (e andrà ad esplicarsi con maggiore semplicità). In assenza di famigliari o punti di riferimento, o nei casi in cui non sia possibile scegliere nella cerchia famigliare (es. soggetti disfunzionali, alta conflittualità interna, etc.), il Giudice Tutelare sceglierà un soggetto terzo cercando di individuare il soggetto più adatto rispetto ai concreti bisogni del beneficiario.

In termini generali l'amministratore di sostegno, per poter svolgere il proprio ruolo in modo adeguato ed efficiente, dovrebbe essere una persona con:

- buone competenze relazionali
- buone capacità di comunicazione e organizzative, che riesca a gestire l'incarico in modo sereno e con puntualità
- essere automuniti
- avere un buon rapporto con la tecnologia per poter facilmente comunicare via mail e partecipare a riunioni on line
- vivere stabilmente in un territorio non troppo lontano geograficamente dal luogo di vita del beneficiario per poter avere una maggiore facilità di contatto con lo stesso e con la rete attorno a lui/lei.

Molto spesso il termine che viene utilizzato per descrivere genericamente come si dovrebbe comportare l'amministratore di sostegno è "con la diligenza del buon padre di famiglia", indicazione presente anche all'interno del Codice civile italiano. L'espressione da un punto di vista tecnico richiama i concetti di "correttezza" e "buona fede" e in termini generali il "buon padre di famiglia" è colui che "ci tiene" e che è premuroso, colui cioè che fa di tutto pur di realizzare l'interesse dei figli (in questo caso delle persone fragili sottoposte ad amministrazione di sostegno). Il che significa che egli assume l'impegno a conseguire, quanto più possibile, il risultato promesso e che dovrà agire di conseguenza per ottenerlo.

17 Quali competenze deve avere l'amministratore di sostegno? Che aspettative può avere il Servizio di Psichiatria in merito?

L'amministratore di sostegno deve svolgere il proprio incarico secondo i poteri che gli sono stati conferiti e nell'ambito di quanto prescritto dal decreto di nomina. L'amministratore di sostegno non può travalicare tali confini, altrimenti rischierebbe di porre in essere atti e comportamenti invalidi o nulli. Pertanto è molto importante che la rete attorno al beneficiario e all'amministratore di sostegno conosca il contenuto del decreto di nomina per avere ben presente che cosa l'amministratore possa fare o non fare, quale sia la sfera di intervento (se con assistenza o rappresentanza): in questo modo potranno essere correttamente richiesti all'amministratore interventi che gli sia consentito porre in essere.

Per quanto riguarda le competenze personali, l'amministratore di sostegno con maggiore esperienza diretta in argomento, che ha già avuto precedenti incarichi analoghi, avrà maggior disinvoltura nel rapportarsi con la rete che potrà in questo caso contare su una maggiore competenza.

Bene è però ricordare che l'amministratore di sostegno, come chiunque, non è un "tuttologo" e dunque non avrà specifiche capacità e conoscenze in tutti i numerosissimi ambiti che potrebbero essere coinvolti nell'amministrazione di sostegno.

Il dato fondamentale per superare le inevitabili lacune sta nella comunicazione reciproca: i Servizi dovranno rendere conoscibili le proprie osservazioni, dovranno avere la pazienza di spiegare alcuni concetti, dovranno mettersi a disposizione per dirimere eventuali dubbi. L'amministratore di sostegno, dal canto suo, dovrà accogliere osservazioni ed indicazioni, cercando di imparare procedure e modalità di lavoro per lui nuove.

18 Quanto è importante il lavoro dei soggetti facenti parti della rete rispetto alla presenza dell'amministratore di sostegno? L'importanza della comunicazione.

L'amministratore di sostegno nello svolgimento del suo incarico si muove e collabora nell'ambito di una rete dei servizi che a vario titolo hanno in carico la persona fragile. La "rete" non è unicamente espressione generica per descrivere i professionisti appartenenti a servizi diversi che ruotano intorno alla coppia amministratore di sostegno/beneficiario, ma una vera e propria entità che deve collaborare assieme in modo attivo ed efficiente.

La rete attorno al beneficiario comprende potenzialmente molti soggetti (che non tutti saranno contestualmente presenti in tutte le amministrazioni di sostegno, dipenderà dal caso concreto):

- il beneficiario stesso
- la sua famiglia (se presente e se capace di essere supportiva)
- i servizi sociali e sanitari che hanno in carico il beneficiario
- il medico di base ed eventuali specialisti
- le eventuali badanti o cooperative coinvolte nell'assistenza personale
- le RSA, Case di cura, Ospedali o Comunità ove il beneficiario si trova (stabilmente o per ragioni temporanee)
- i soggetti coinvolti nelle questioni economiche (il commercialista, il referente bancario, l'assicuratore, etc.) o burocratiche (il CAF/Patronato di riferimento), etc.

È molto importante che la rete comunichi in modo efficiente e rapido e che ciascun componente sia ben consapevole delle competenze (e relativi oneri/obblighi) altrui in modo che non si creino dubbi rispetto al chi-debba-fare-cosa-e-come. La compresenza di più soggetti potrebbe, infatti, creare sovrapposizioni di ruoli e adempimenti. Delineare i limiti e le sfere di intervento eviterà di disperdere energie e duplicare gli sforzi, permettendo all'amministratore di sostegno di sentirsi supportato e non oberato (con rischio che non regga l'incarico e si rende necessaria la sua sostituzione).

In questo senso la condivisione dei contenuti del decreto di nomina appare dirimente affinché la rete possa comprendere quali siano i poteri e i limiti dell'amministratore di sostegno e quali le libertà di azioni garantite al beneficiario.

19 Nel caso in cui l'amministrazione di sostegno si rilevasse problematica e conseguentemente non vantaggiosa per il beneficiario, come è possibile muoversi?

Le ragioni per la quali un'amministrazione di sostegno potrebbe "non funzionare" possono essere molteplici e non necessariamente imputabili a una mancanza dell'amministratore di sostegno stesso e/o della rete attorno al beneficiario. Molto spesso, infatti, le problematiche e le tensioni nascono perché il beneficiario stesso non ha mai accolto e compreso la misura, non dimostra collaborazione, non riesce ad integrare nel suo vissuto la nuova presenza: tale condizione può generare frustrazione in tutti i soggetti a vario titolo coinvolti nell'amministrazione di sostegno poiché magari le aspettative iniziali non vengono rapidamente raggiunte e la condizione del beneficiario non ne trae miglioramento.

In queste circostanze il dato fondamentale da prendere in considerazione è che tutti facciano la propria parte, senza risparmiarsi, e che la comunicazione di rete sia buona: purtroppo alcuni casi sono talmente complessi da affrontare che vanno semplicemente gestiti al meglio delle possibilità di ciascuno, con aspettative modeste che si devono accettare.

In altre circostanze, invece, le difficoltà sono ricondotte alla persona dell'amministratore di sostegno - escludendo comportamenti negligenti, imprudenti o gravi violazioni del proprio ruolo - con la quale non si riesce a costruire una reale e positiva collaborazione. In questi casi è bene che la rete segnali le proprie osservazioni e perplessità all'amministratore di sostegno, cercando di suggerire modalità di interazione e comportamento diverse, palesando quelle che sono le esigenze che vanno perseguite con priorità, cercando di supportarlo nel migliore dei modi. Può darsi, infatti, che alcune difficoltà emergano perché semplicemente l'amministratore non ha molta esperienza, non sa come rapportarsi con il beneficiario, teme di non avere una adeguata competenza rispetto al caso specifico e questo accade con maggiore frequenza allorquando il beneficiario di amministrazione di sostegno è un soggetto affetto da una qualche psicopatologia, poiché le dinamiche di comunicazione sono più complesse.

20 Nel momento in cui si palesasse un'alta conflittualità tra il beneficiario/la rete e l'amministratore di sostegno è possibile chiedere la sostituzione di quest'ultimo?

Purtroppo, anche se statisticamente sono assai poco frequenti, possono presentarsi rari casi in cui la rete (o una parte di essa) si trovi in aperto conflitto con l'amministratore di sostegno e non si riesca, attraverso un reciproco dialogo costruttivo, a dirimere alcune questioni. Tali circostanze rischiano di creare un "blocco" nello svolgimento degli adempimenti utili e necessari al beneficiario che, conseguentemente, rischia di subire un pregiudizio proprio a causa del mal funzionamento della rete che lo dovrebbe, al contrario, supportare.

Nel caso in cui la questione riguardi un adempimento specifico, un singolo argomento, è possibile rivolgersi al Giudice Tutelare perché intervenga e assuma una decisione alla quale poi tutti i soggetti coinvolti si dovranno attenere. A tale coinvolgimento si può arrivare anche quando l'amministratore di sostegno ed il beneficiario si trovino su posizioni inconciliabili rispetto ad un certo adempimento o modalità di gestione.

Quando la problematica non è specifica ma generalizzata è bene – fermo restando il doveroso tentativo di comunicazione e bonaria risoluzione – ragionare in termini di sostituzione dell'amministratore di sostegno per fare in modo che al beneficiario venga affiancata una persona diversa che possa, auspicabilmente, meglio rapportarsi con la stessa e con la rete.

L'amministratore di sostegno accorto e consapevole, pur senza dover riconoscere proprie responsabilità, può egli stesso – con il supporto del Servizio che magari può predisporre una relazione in argomento – chiedere al Giudice Tutelare di essere sostituito adducendo che una cambio di persona potrebbe forse giovare al beneficiario (i rapporti nati positivamente possono saturare, soprattutto nei casi di patologia grave e di difficile gestione).

Se l'amministratore di sostegno non condividesse la richiesta e non agisse in modo autonomo i Servizi che hanno in cura il soggetto fragile potranno rivolgersi in via diretta al Giudice Tutelare motivando, con educazione ed esempi concreti, la richiesta di sostituzione. Il Giudice Tutelare chiederà all'amministratore di sostegno di fornire la sua versione e, all'esito, valuterà se procedere con la sostituzione o se mantenere la nomina in essere dando però indicazioni all'amministratore medesimo, eventualmente anche intervenendo sui suoi poteri.

21 È possibile che la misura dell'amministrazione di sostegno venga revocata? Che ruolo hanno i Servizi?

La misura dell'amministrazione di sostegno non necessariamente affianca il beneficiario per tutta la sua vita ma può, qualora ne ricorrano le circostanze, essere anche revocata. Può, pertanto, accadere che un soggetto per un certo periodo della sua vita venga affiancato da un amministratore di sostegno e, successivamente, veda la misura revocata completamente. Si tratta di casi in cui la patologia di cui era affetto il soggetto fragile ha natura non cronica o comunque risulti curabile o completamente compensabile a mezzo di adeguata somministrazione terapeutica ben seguita dal paziente.

La revoca della misura di amministrazione di sostegno va richiesta con istanza scritta (allegato 7) al Giudice Tutelare e può essere formulata da una pluralità di soggetti: l'amministratore di sostegno, il beneficiario, i suoi famigliari, i servizi che lo hanno in cura, etc.. Va argomentata e documentata la carenza di utilità attuale della misura dovuta al fatto che il beneficiario ha superato quel momento di mancanza di autonomia nella gestione delle questioni che lo interessavano e che aveva portato alla nomina di un amministratore di sostegno in suo favore.

Sicuramente, in questo senso, hanno una portata dirimente le valutazioni di tipo medico-clinico ma anche l'osservazione rispetto ad una maggior consapevolezza ed autonomia del beneficiario rispetto alla valutazione e perseguimento dei propri interessi. Il beneficiario smette di essere tale nel momento in cui è nuovamente in grado di prendersi cura di sé in termini completi, senza rischi e potendo eventualmente contare sul supporto personale della famiglia d'origine, del coniuge o dei figli.

Il Giudice Tutelare, ricevuta la richiesta, potrebbe decidere di vedere personalmente il beneficiario ed il richiedente la revoca, come potrebbe chiedere più approfondite indicazioni o certificazioni:

revocare la misura è un atto estremamente delicato che il Tribunale gestirà con estrema prudenza. All'esito il Giudice potrebbe sia accogliere la richiesta e dunque revocare la misura o, prudenzialmente, confermarla per un tempo determinato (una sorta di "periodo di prova") magari limitando la sfera di intervento dell'amministratore di sostegno (con ruolo di mero controllo e meno invasivo) per decidere della revoca successivamente.

Istituti di credito

Guida sull'amministrazione di sostegno per gli addetti ai lavori

01

Il Protocollo Banche - approvato il 12 ottobre 2018 - ha valore retroattivo? Per esempio la pre-autorizzazione ad eseguire investimenti e/o reinvestimenti in titoli di Stato o assimilati e/o prodotti non complessi può essere applicata anche ad amministrazioni di sostegno accese prima della data di sottoscrizione del Protocollo?

In generale il Protocollo vuole essere un supporto nella gestione delle vicende bancarie che riguardino clienti beneficiari di amministrazione di sostegno e dunque a prescindere dal momento in cui l'amministrazione di sostegno sia stata istituita come misura di supporto al soggetto fragile.

Diversamente il Protocollo troverebbe una applicazione parziale rispetto alla pluralità di amministrazioni di sostegno presenti sul territorio.

Inoltre è bene rammentare che a prescindere dal momento in cui concretamente sia stato istituito il ruolo formale, la pratica è sempre aperta e pendente e lo sarà fino alla morte del beneficiario (o quanto meno fino alla revoca della misura dell'amministrazione di sostegno stessa).

Rispetto alla questione più specifica degli investimenti va detto che il protocollo, a mezzo della "pre-autorizzazione" cui fa riferimento, ha voluto semplicemente snellire una attività (quella appunto dell'investimento a capitale garantito) in modo da non rendere necessario rivolgersi al Giudice Tutelare per determinate tipologie di investimenti. Pertanto sarebbe iniquo obbligare alcuni amministratori di sostegno a doversi obbligatoriamente munire di autorizzazione del Giudice Tutelare (a differenza di altri) unicamente perché l'amministrazione di sostegno trattata è stata accesa prima della sottoscrizione del protocollo. Il protocollo si applica indistintamente a tutte le amministrazioni di sostegno.

02 Secondo il Protocollo Banche i rapporti bancari devono essere intestati al soggetto amministrato: il rapporto Inbank potrebbe essere intestato all'amministratore di sostegno?

Sicuramente la risposta è affermativa. Quando il protocollo fa riferimento alla titolarità del conto corrente, che deve unicamente essere intestato al beneficiario, lo fa con uno scopo bene preciso:

evitare situazioni di confusione (o addirittura potenziale conflitto di interessi) nei reciproci rapporti tra amministratore di sostegno e beneficiario.

Non solo: l'univocità dell'intestazione vuole essere indicazione rispetto alla proprietà del denaro ivi depositato e gestito (che deve essere di proprietà del beneficiario e solo sua).

Per questo si spiega la rigidissima indicazione, a meno che lo stesso Giudice Tutelare non autorizzi diversamente (solitamente accade nei rapporti cointestati tra moglie e marito). Il rapporto Inbank non ha nulla a che fare, formalmente, con la proprietà del denaro presente sul c/c che, per il tramite di quel codice ID, si va a visionare/gestire. Si tratta di una identità virtuale che, come giustamente rilevato e proposto, può essere poi utilizzata per gestire più posizioni (completamente distinte tra loro) dallo stesso amministratore di sostegno. Il dato dirimente, che in qualunque iniziativa pratica deve essere preso in considerazione, sta nella necessità di mantenere sempre netta la distinzione rispetto alla proprietà del denaro presente e l'identità del soggetto gestore.

03 In caso di amministratore di sostegno con poteri di rappresentanza esclusiva, l'amministrato può richiedere informazioni (saldi, movimentazione, distinte, etc.) in relazione ai propri rapporti?

La domanda non si presta ad una risposta univoca poiché non è presente alcuna indicazione normativa obbligatoria, né alcun protocollo (né a livello nazionale né a livello locale) che disciplina il caso concreto. La soluzione preferibile, rispetto alla questione proposta, è quella di rapportarsi con l'amministratore di sostegno in via diretta cercando di concordare con lo stesso la migliore modalità di azione, che dovrà comunque essere sempre e solo volta alla protezione degli interessi personali del soggetto beneficiario, e della sua serenità.

Vi sono circostanze, infatti, in cui il beneficiario – per quanto in condizioni personali difficili tali appunto da suggerire la nomina di un amministratore di sostegno con rappresentanza – possa avere accesso ad una consultazione dei suoi rapporti senza che questo gli comporti alcuna difficoltà o disturbo. Viceversa, in altre circostanze, la lettura dei documenti bancari potrebbe far insorgere stati di ansia o dubbio e pertanto potrebbe essere preferibile che non vi sia una relazione diretta banca-beneficiario.

Pertanto l'accesso diretto del beneficiario alla consultazione dei propri rapporti, a meno che non si pronunci in merito il decreto di nomina originario, va concordata con l'amministratore di sostegno che ha il potere, in questo caso, di decidere.

04

In caso di AdS con poteri di rappresentanza esclusiva, la banca potrebbe essere corresponsabile con l'AdS in caso di mancato rispetto dei limiti di operatività derivanti dal decreto di nomina? E se la banca si accorge del mancato rispetto dei limiti di operatività è tenuta a segnalare la cosa? E a chi?

L'istituto di credito presso il quale il beneficiario di amministrazione di sostegno abbia un conto corrente è tenuta, in prima battuta e ove possibile secondo i propri protocolli interni, ad adeguare l'operatività di quel rapporto a quanto indicato nel decreto di nomina (o comunque nelle istanze/autorizzazioni che possano via via modificare/integrare il decreto di nomina stesso). Dopodiché l'istituto di credito non ha un onere di verifica e controllo dell'operato dell'amministratore di sostegno che, nel momento in cui agisce in violazione di quanto indicato nel decreto di nomina, si assume la responsabilità esclusiva di quel comportamento. L'organo controllore dell'operato economico-patrimoniale dell'amministratore di sostegno è il Giudice Tutelare in sede di verifica del rendiconto annuale.

Se la banca dovesse rilevare che l'amministratore di sostegno ha superato i limiti di spesa indicati nel decreto di nomina l'atteggiamento giusto è quello del confronto e del dialogo: l'amministratore di sostegno può aver agito in buona fede o per necessità (es. una spesa urgente ed imprevista che non poteva essere preventivamente autorizzata dal Giudice Tutelare ma che è ampiamente giustificabile e posta in essere nell'interesse del beneficiario). Pertanto si suggerisce di prendere contatti con l'amministratore di sostegno e segnalare bonariamente quanto osservato auspicando un chiarimento.

Qualora l'amministratore di sostegno avesse un atteggiamento poco chiaro (es. omette di rispondere alla richiesta di spiegazioni), gestisse frequentemente il c/c in modo irregolare o se fossero presenti disposizioni di tipo sospetto (es. frequenti disposizioni di pagamento dal c/c del beneficiario in favore del c/c dell'amministratore di sostegno), sicuramente l'istituto di credito, senza formulare accuse specifiche, può segnalare quanto osservato direttamente all'attenzione del Giudice Tutelare.

05 La corrispondenza a chi deve essere inviata?

Non esiste una indicazione univoca e dunque primariamente va verificato il contenuto di cui al decreto di nomina. L'inoltro della corrispondenza andrà concordato con l'amministratore di sostegno a seconda della circostanza concreta. In alcune occasioni il beneficiario non sarà, in ragione della sua condizione di salute, in grado di ricevere, leggere e conservare la posta e dunque in queste circostanze ha poco senso che la corrispondenza venga spedita alla sua abitazione. In altre circostanze, invece, il beneficiario potrà ricevere le comunicazioni da parte della banca e magari anche scambiarle con l'amministratore di sostegno.

06 L'amministratore di sostegno può rappresentare l'amministrato nell'assemblea dei soci della Cassa Rurale?

Se l'amministratore di sostegno ha poteri di rappresentanza può sostituire in tutto e per tutto il beneficiario e dunque anche partecipare all'assemblea dei soci della Cassa Rurale in nome e per suo conto. Nel caso in cui l'amministrazione di sostegno fosse con mera assistenza il beneficiario potrà eventualmente delegare l'amministratore di sostegno in via formale a partecipare all'assemblea o prendervi parte personalmente.

07 Nel caso in cui l'AdS non abbia ancora prestato giuramento, può avere informazioni circa i rapporti bancari (con relativi saldi) che potenzialmente dovrà amministrare?

L'amministratore di sostegno nominato con decreto che non abbia ancora prestato giuramento ha comunque un ruolo formale ed il Giudice Tutelare, conferendo l'incarico, ha già valutato l'opportunità e qualità della sua persona ai fini del ruolo.

L'amministratore di sostegno non può concretamente operare perché deve prima accettare l'incarico, ma ciò non è ostativo a che abbia informazioni rispetto ai rapporti intestati al beneficiario.

08 Può essere aperta (o mantenuta in essere) la cassetta di sicurezza? Chi vi può accedere?

Se al momento della nomina di amministratore di sostegno è presente una cassetta di sicurezza intestata al beneficiario, l'amministratore di sostegno può avere accesso alla cassetta medesima per verificarne il contenuto. Procederà in modo autonomo qualora l'amministrazione di sostegno sia con rappresentanza, assieme con il beneficiario nel caso di amministrazione di sostegno con assistenza. La valutazione rispetto al mantenimento o meno in essere della cassetta di sicurezza dipende dalle valutazioni operate dall'amministratore di sostegno a seconda del contenuto della stessa. Non vi è una regola generale valida per tutte le amministrazioni di sostegno.

09 Come muoversi nel caso di un decreto di nomina poco chiaro rispetto ai limiti di spesa giornalieri/mensili in capo all'AdS?

Può capitare in alcune circostanze che il decreto di nomina, così come originariamente formulato dal Giudice Tutelare, presenti delle omissioni o imprecisioni per le quali non sia concretamente adattabile ai protocolli di gestione dei rapporti bancari.

In queste circostanze la soluzione preferibile è quella di richiedere all'amministratore di sostegno che si rivolga con una specifica istanza (allegato 7) all'attenzione del Giudice Tutelare per ottenere le precisazioni del caso e, in particolare, sarebbe opportuno suggerire tecnicamente all'amministratore di sostegno cosa espressamente indicare e richiedere. In questo modo l'istanza verrà presentata in modo coerente con i protocolli operativi della banca.

Nei casi di richiesta di modifica del decreto è bene trovare una modalità adeguata perché l'amministratore di sostegno possa comunque operare sui rapporti del beneficiario, in particolare qualora sia necessario operare delle spese urgenti e opportune nell'interesse del beneficiario.

10 La banca può o non può permettere all'amministratore di sostegno di fare dei pagamenti dopo la morte del beneficiario? È necessaria l'autorizzazione con una successiva rendicontazione?

L'evento "morte" del beneficiario è sicuramente un passaggio delicato che può generare alcune preoccupazioni.

Vero è che con la morte del beneficiario l'amministratore di sostegno cessa le sue funzioni poiché viene meno l'oggetto del suo supporto e della sua cura ma, vero è anche, che l'amministratore di sostegno (non in tutti i casi, non sempre) potrebbe aver creato una rete di servizi attorno al beneficiario che non possono rimanere in sospeso per tutto il tempo della futura successione (es. pagamento delle spettanze retributive, contributive e di fine rapporto dei dipendenti, pagamento della retta della casa di riposo, riconoscimento di equa indennità in favore dell'amministratore di sostegno, spese funerarie, imposte/tasse insolute, etc.).

Per questo in alcune circostanze, alla presenza di motivazioni fondate, il Giudice Tutelare può autorizzare l'amministratore di sostegno ad operare sul c/c intestato al beneficiario anche successivamente alla morte dello stesso per "chiudere" alcune voci di spesa che rischierebbero di rimanere prive di riscontro per tempi non prevedibili, con pregiudizio sia a terzi estranei che ai potenziali ereditì in morte del beneficiario.

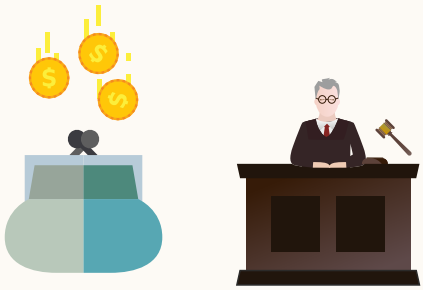

Non tutte le successioni ereditarie, infatti, presentano profili di normalità e linearità: va considerato che alcune sfociano in lunghi conflitti giudiziari o che, altre, sono prive di eredi e dunque si avvia il procedimento per la curatela dell'eredità giacente.

L'istituto di credito, innanzi ad un provvedimento del Giudice Tutelare che sia stato prodotto nell'immediatezza dell'evento e che autorizzi l'amministratore di sostegno all'espletamento di alcune precise voci di spesa, può procedere con il pagamento di quanto dovuto conservando copia conforme all'originale del provvedimento.

L'istituto di credito, infatti, non commette alcun illecito ma, viceversa, adempie all'ordine ricevuto da una autorità giudiziaria.

Nel caso in cui l'istituto di credito verrà chiamato, su richiesta degli eredi, alla predisposizione della c.d. attestazione delle consistenze a fini ereditari e fiscali dovrà fornire i dati riscontrabili alla data esatta della morte, a prescindere dagli avvenimenti successivi che abbiano eventualmente ridotto l'ammontare dei liquidi in conto corrente. Sarà l'erede a segnalare eventualmente all'Agenzia delle Entrate, in sede di dichiarazione di successione, la presenza di debiti ereditari già pagati e che correttamente l'istituto di credito ha pagato in forza dell'autorizzazione del Giudice Tutelare. Quanto dichiarato nell'attestazione delle consistenze bancarie non deve, infatti, necessariamente corrispondere al saldo attivo in c/c nel momento stesso in cui viene fornita l'attestazione (né nel momento in cui è presentata la dichiarazione di successione).

Sicuramente per procedere con il pagamento post mortem è necessaria l'autorizzazione del Giudice Tutelare che deve essere predisposta in modo puntuale e preciso, comprendendo ogni singola voce di spesa e preferibilmente il suo esatto ammontare. In talune circostanze (non è obbligatorio, ma discrezionale) il Giudice Tutelare chiede all'amministratore di sostegno di produrre copia delle varie disposizione di pagamento successive alla morte del beneficiario in una sorta di integrazione al rendiconto finale.

11 Vi sono questioni collegate alla c.d. "contestazione bancaria" nel caso in cui l'amministratore di sostegno operi sul c/c intestato al defunto beneficiario anche se su autorizzazione del Giudice Tutelare?

La questione è delicata e ciascun istituto di credito dovrà uniformare il proprio comportamento a quella che verrà ritenuta la soluzione preferibile da parte dei propri legali interni. Va però opportunamente valutato il quadro generale dell'amministrazione di sostegno e considerare che ai potenziali eredi in morte del defunto (che pretendano di contestare l'operato della banca che ha pagato dei debiti post mortem) potrà facilmente essere opposta l'indicazione di aver operato in adempimento ad un ordine del Giudice Tutelare. Trattasi, è bene segnalarlo, di debiti ereditari che comunque gli eredi avrebbero dovuto sostenere e che, semplicemente, sono stati pagati in un momento anticipato rispetto all'accettazione dell'eredità in base ad un provvedimento giudiziale immediatamente esecutivo.

Ad essere rigorosi, al contrario, l'istituto di credito potrebbe essere ritenuto responsabile nel caso in cui impedisse all'amministratore di sostegno di procedere con i pagamenti del caso posto che, in questo senso, l'amministratore rischia di vedersi a sua volta investito di accuse da parte dei futuri eredi per non aver portato a termine il proprio ruolo (es. si pensi al caso della badante assunta dall'amministratore di sostegno di cui gli eredi non sanno nulla, che deve essere pagata tempestivamente dopo la cessazione del rapporto).

12 Nei casi in cui il beneficiario di amministrazione di sostegno risulti essere erede è necessaria l'accettazione di eredità con beneficio di inventario? E se il patrimonio ereditario fosse particolarmente irrisorio?

Qualora il beneficiario di amministrazione di sostegno risulti essere chiamato all'eredità di un soggetto deceduto la legge NON impone (a differenza di quanto accade con minori, interdetti ed inabilitati) che l'accettazione debba obbligatoriamente avvenire con beneficio di inventario. Il beneficiario potrebbe anche accettare semplicemente e puramente l'eredità.

L'amministratore di sostegno si dovrà rivolgere al Giudice Tutelare per ottenere l'autorizzazione all'accettazione e sarà il magistrato a valutare se sia o meno necessario, in base alle informazioni fornite alla sua attenzione, autorizzare l'accettazione con o senza beneficio di inventario. L'amministratore di sostegno dovrà attenersi alle indicazioni del Giudice Tutelare e agire di conseguenza.

Vero è che nei casi di patrimonio ereditario particolarmente modesto un'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario potrebbe risultare gravosa economicamente e sproporzionata rispetto all'entità del patrimonio ereditato, ma l'atteggiamento del Giudice Tutelare è sempre oltremodo prudente in queste circostanza, soprattutto quando non sia facile e certo riuscire a ricostruire la massa ereditaria anche da un punto di vista delle passività.

13 Alcune banche non rilasciano l'estratto conto per fare il rendiconto finale, dopo la morte del beneficiario: questo comportamento è corretto?

L'evento "morte" del beneficiario (intestatario di posizioni bancarie varie) è un momento che può ragionevolmente creare confusione con il rischio che insorgano incomprensioni procedurali. Se è certamente vero che successivamente alla morte l'amministratore di sostegno decade dal proprio ruolo, vero è anche che l'amministratore ha dei precisi obblighi e uno dei principali è la presentazione del rendiconto finale.

Il rendiconto finale è sostanzialmente l'ultimo rendiconto annuale che l'amministratore di sostegno deve produrre all'attenzione del Giudice Tutelare. Deve essere relativo al periodo intercorrente tra l'ultimo giorno preso in considerazione per il precedente rendiconto e il giorno del decesso e deve essere depositato il più rapidamente possibile dopo la morte del beneficiario stesso.

Pertanto l'istituto di credito deve, senza timore di incorrere in illeciti di sorta, fornire copia della documentazione utile al fine del perfezionamento del rendiconto finale che riguardi non solamente i movimenti ed il saldo bancario ma anche qualunque altra posizione personale intestata al beneficiario al momento della morte.

14

Come mai alcune banche non rilasciano bancomat o Inbank se non specificato espressamente all'interno del decreto? È necessario per l'AdS fare una istanza di specificazione all'attenzione del Giudice Tutelare? Frattanto l'operatività in c/c deve essere bloccata?

In termini generali non tutti i decreti di nomina sono perfettamente completi ed esaustivi per quanto riguarda le concrete facoltà dell'amministratore di sostegno in termini pratici. Rispetto al rilascio di bancomat e all'operatività mediante operazioni on line l'atteggiamento dell'istituto di credito è variabile anche a seconda delle singole regole interne.

Nel momento in cui l'istituto di credito ritenesse di dover assumere un atteggiamento rigido è evidente che il solo modo per poter meglio gestire il c/c (ed in generale i rapporti) è quello di ottenere una modifica o integrazione del decreto di nomina presentando istanza (allegato 7) all'attenzione del Giudice Tutelare, meglio se concordando preventivamente i contenuti di natura tecnica con il referente bancario, così da ottenere un documento che possa poi in modo semplice essere concretamente attuato.

Frattanto, però, l'operatività dell'amministratore di sostegno non deve essere bloccata e lo stesso, pur nel rispetto dei contenuti del decreto di nomina rispetto a limiti e facoltà, dovrà essere messo nelle condizioni di poter accedere e visionare le posizioni intestate al proprio beneficiario (es. mediante attivazione del servizio on line solo confutativo) e di operare allo sportello, soprattutto per le operazioni più urgenti ed utili.

Un completo blocco dell'operatività, motivato unicamente dall'assenza di specifiche indicazioni rispetto a bancomat/prepagate e/o Inbank, rischia di impedire all'amministratore di sostegno di sostenere spese nell'interesse del beneficiario con danno in capo al beneficiario stesso. L'istituto di credito potrebbe essere ritenuto direttamente responsabile qualora impedisca all'amministratore di sostegno di operare.

15

La banca può impedire l'apertura del nuovo conto corrente intestato al beneficiario richiedendo che il Giudice Tutelare autorizzi l'AdS ad una illimitata capacità di gestione? Questo poiché la Banca non può disporre di blocchi sull'operatività stessa o controllarla. Come comportarsi in questi casi?

In termini generale nessun istituto di credito è "obbligato" a fornire un servizio di apertura di conto corrente: si tratta di un rapporto tra privati; dunque se l'istituto di credito non può (per qualunque sua regola interna) accettare la richiesta avanzata da un amministratore di sostegno rispetto ad un certo contenuto del decreto, bene farebbe a rifiutare l'apertura. L'amministratore di sostegno si rivolgerà ad un diverso istituto bancario.

La presenza di un limite di gestione (mensile/giornaliero) in capo all'amministratore di sostegno è solitamente previsto all'interno di un decreto di nomina ed è frutto di una valutazione di opportunità da parte del Giudice Tutelare rispetto al caso concreto. Inoltre il limite è posto a protezione del soggetto beneficiario.

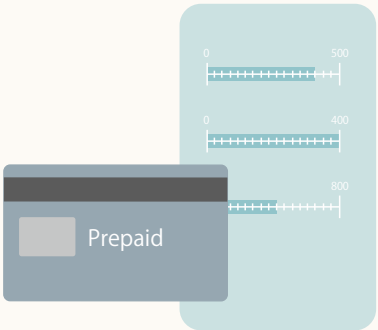

La convinzione che l'istituto bancario si ritenga corresponsabile rispetto al controllo dei limiti di spesa indicati in decreto non è corretto. Se non è possibile porre un limite rispetto all'utilizzo dell'Inbank, la banca non è in alcun modo chiamata a rispondere di eventuali mancanze dell'amministratore di sostegno. La banca non ha un onere di controllo dell'operato dell'amministratore di sostegno che, conseguentemente, risponde in modo autonomo dei suoi comportamenti.

Una soluzione percorribile, in questo senso, potrebbe essere quella di far sottoscrivere all'amministratore di sostegno una sorta di liberatoria/dichiarazione a mezzo della quale, preso atto dell'impossibilità di procedere con la predisposizione di limiti, si assume tutte le responsabilità collegate all'utilizzo della banca on line.

Allegati

Guida sull'amministrazione di sostegno per gli addetti ai lavori

1. Modello di ricorso di nomina di amministratore di sostegno

2. Nota di iscrizione al ruolo

3. Autocertificazione di presa visione del ricorso e non opposizione alla nomina (sostitutiva della notifica)

4. Modello per la richiesta di copie all'attenzione della Cancelleria competente

5. Tabella relativa al costo delle copie semplici/conformi all'originale

6. Modello di recata per le notifiche

7. Modello di istanza varia

1.

AL GIUDICE TUTELARE DEL TRIBUNALE DI TRENTO

RICORSO PER LA NOMINA DI A.D.S.

Il sottoscritto/I sottoscritti __*(Nome e cognome, data e luogo di nascita, residenza, cod. fisc., numero di tel, recapito fax o e mail del o dei ricorrenti)*
in qualità di __ *(grado di parentela o altro rapporto)* di __ (*nome e cognome del beneficiario, data e luogo di nascita, residenza, dimora attuale se diversa dalla residenza*), nato/a a __ il ___ (*data e luogo di nascita*)

premesso che:

- il/la signor/a_____, come risulta dalla certificazione medica che si allega, è affetto/a da __ (*specificare la patologia*);
- tale patologia lo pone nell'impossibilità*(parziale, totale, temporanea, permanente*) di provvedere ai propri interessi a causa di __ (*infermità menomazione fisica o psichica*);
- si rende necessario conseguentemente provvedere alla nomina di un A.d.S. che possa __ (*assisterlo/ae/orappresentarlo/a*) nel compimento degli atti di seguito precisati;
- il beneficiario si trova __ (*breve descrizione delle condizioni economiche e di vita del beneficiario e dei suoi principali bisogni, nonch é delle principali azioni per le quali necessita del sostegno; indicazione delle persone che si occupano abitualmente di lui)*

chiede/chiedono

che la S.V. voglia nominare un A.d.S. per __.
Si chiede che la nomina avvenga a tempo indeterminato (*oppure che trattandosi didifficoltà limitata nel tempo la nomina venga a tempo determinato)*

Si chiede che l'A.d.S. venga incaricato di assistere e/o rappresentare il beneficiario nel compimento, a titolo indicativo, dei seguenti atti da compiersi senza necessità di separata autorizzazione:

1. riscossione della pensione e/o indennità e/o retribuzione mediante accredito della stessa su conto corrente intestato all'amministrato;
2. utilizzo di tali importi per le esigenze ordinarie dell'amministrato (*oppure utilizzo di tali importi nella misura di euro _____al mese per le esigenze ordinarie della persona assistita e l'ordinaria amministrazione dei suoi beni e deposito della differenze sul conto di cui al punto 1);*
3. espletamento di ogni incombente di carattere burocratico amministrativo inerente i rapporti con enti pubblici o istituzioni private, ivi compresa la presentazione di istanze per la richiesta di assistenza, anche sanitaria, e di sussidi;
4. presentazione della dichiarazione dei redditi e sottoscrizione di atti di natura fiscale;

5. individuazione e scelta delle terapie ritenute più idonee per la tutela e la salute del beneficiario secondo le indicazioni dei sanitari che lo hanno in cura, ivi compresoil ricovero presso struttura idonea alla cura, prestazione del consenso informato ai trattamenti sanitari ritenuti utili e necessari alla cura del beneficiario;
6. assistenza o rappresentanza del beneficiario nel compimento di atti di straordinaria amministrazione previa autorizzazione del Giudice Tutelare.
7. _____

Si precisa che il beneficiario:

- è titolare dei seguenti trattamenti pensionisticie/o indennità e/o retribuzioni: __ (*indicare gli estremi dei rapporti;*)
- è intestatario dei seguenti rapporti bancari: __ *(indicare gli estremi dei conti correnti bancari o postali, nonché degli altri rapporti bancari, l'istituto presso il quale sono depositati, il nominativo della persona/e intestatarie e la presenza di eventuali deleghe e il saldo alla data attuale):*
- è proprietario (*o titolare di altro diritto reale, da specificare*) dei seguenti immobili: __ (*indicare i beni immobili con specificazione dell'utilizzo attuale degli stessi):*
- è titolare dei seguenti strumenti finanziari (*specificare se la persona è intestataria di depositi bancari, polizze vita, altri titoli bancari o assicurativi, allegando possibilmente l'estratto conto rilasciato dall'Istituto di credito o assicurativo*)
- è inoltre titolare di: __ *(specificare se la persona è titolare di partecipazioni in aziende, di altri rapporti economici o se è titolare di ulteriori proprietà)*
- è proprietario delle seguenti autovetture e/o motocicli:
- __ *(specificare eventuali ulteriori informazioni utili)*

Si comunicano inoltre le seguenti informazioni relative ai prossimi congiunti del beneficiario: __ (*specificare generalità e domicilio del coniuge, dei discendenti, degli ascendenti, dei fratelli, parenti entro il quarto grado, nonché dei conviventi della persona per la quale si richiede la nomina).*

Si precisa infine che ha dato la propria disponibilità a ricoprire l'incarico di A.d.S. il sig./ra __ (*specificare nome e cognome della persona che si propone come A.d.S., data e luogo di nascita, residenza, numero di tel, recapito fax o e mail; eventuale motivazione delle ragioni per le quali si è individuato il suo nominativo*)

Si allegano:

- Certificato di nascita del beneficiario;
- Certificato di residenza attuale del beneficiario;
- Stato di famiglia storico del beneficiario;
- Attestazione medico sanitaria sulle condizioni di salute del beneficiario;
- Dichiarazione dei redditi del beneficiario;
- Estratto conto, estratto titoli, depositi bancari;
- Estratto tavolare degli immobili posseduti;
- Fotocopia della carta di identità di chi sottoscrive il ricorso
- Marca da bollo da 27 euro

Luogo e data *Firma del ricorrente*

V1
MODULO

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVERETO

Ricorso per la nomina di amministratore di sostegno

AFFARI CIVILI NON CONTENZIOSI DA TRATTARSI IN CAMERA DI CONSIGLIO

Modulo

Il/La/I sottoscritto/a/i

DATI ANAGRAFICI DEL RICORRENTE	
COGNOME E NOME	
DATA E LUOGO DI NASCITA	
RESIDENZA *(Città,Via/Piazza,n°civico,CAP)*	
CODICE FISCALE	
NUMERO TELEFONICO/FAX	
EMAIL	

In qualità di:

- ❒ *coniuge non separato legalmente*
- ❒ *convivente stabile*
- ❒ *padre o madre*
- ❒ *figlio/a*
- ❒ *fratello/sorella*
- ❒ *altro parente (entro il quarto grado: nonno, bisnonno, nipote, pronipote, zio, cugino)*
- ❒ *suocero o cognato*
- ❒ *altro* _____

DATI ANAGRAFICI DEL BENEFICIARIO	
COGNOME E NOME	
DATA E LUOGO DI NASCITA	
RESIDENZA *(Città,Via/Piazza,n°civico,CAP)*	
DOMICILIO *(Solo se diverso dalla residenza)*	

PREMESSO CHE

- il/la signor/a _____ come risulta dalla certificazione medica che si allega, è affetto/a da (*specificare patologia*):

_____

_____

Modulo V1
v0_16/04/2012

- tale patologia lo pone nell'impossibilità:

❒ **Totale** ❒ **Parziale**

e

❒ **Temporanea** ❒ **Permanente**

- di provvedere ai propri interessi a causa di infermità/menomazione fisica/psichica accertata da:

MEDICO DI BASE *(TELEFONO,FAX,INDIRIZZO)*	
SERVIZI SOCIALI *(TELEFONO,FAX,INDIRIZZO)*	
STRUTTURA SANITARIA/MEDICO SPECIALISTA *(TELEFONO,FAX,INDIRIZZO)*	

- si rende necessario conseguentemente provvedere alla nomina di un Amministratore di Sostegno che possa

❒ **Assisterlo/a** (in caso di impossibilità parziale) ❒ **Rappresentarlo/a** (in caso di impossibilità totale)

- il beneficiario si trova (*Breve descrizione delle condizioni di vita del beneficiario e dei suoi principali bisogni, nonché delle principali azioni per le quali necessita il sostegno; indicazione delle persone che si occupano abitualmente di lui*):

CHIEDE/CHIEDONO

Che la S.V. voglia nominare un A.D.S. per _____

Si chiede che la nomina avvenga a tempo:

❒ **Indeterminato** ❒ **Determinato**

Modulo V1
v0_16/04/2012

Si chiede che l'A.D.S. venga incaricato di assistere e/o rappresentare il beneficiario nel compimento, a titolo indicativo, dei seguenti atti da compiersi senza necessità di separata autorizzazione:

1. riscossione della pensione e/o indennità e/o retribuzione mediante accredito su conto corrente intestato all'amministrato e utilizzo di tali importi per le esigenze ordinarie dell'amministrato;
2. espletamento di ogni incombente di carattere burocratico-amministrativo inerente i rapporti con enti pubblici o istituzioni private, ivi compresa la presentazione di istanze per la richiesta di assistenza, anche sanitaria, e di sussidi;
3. presentazione della dichiarazione dei redditi e sottoscrizione di atti di natura fiscale;
4. individuazione e scelta delle terapie ritenute più idonee per la tutela e la salute del beneficiario secondo le indicazioni dei sanitari che lo hanno in cura, ivi compreso il ricovero presso struttura idonea alla cura, prestazione del consenso informato ai trattamenti sanitari ritenuti utili e necessari alla cura del beneficiario;
5. assistenza o rappresentanza del beneficiario nel compimento di tutti gli atti di straordinaria amministrazione menzionati nell'Allegato n° 7 della Guida previa autorizzazione del Giudice Tutelare;
6. altro: _____

_____

SI PRECISA CHE

- il beneficiario è titolare dei seguenti trattamenti pensionistici e/o indennità e/o retribuzioni:

- il beneficiario è intestatario dei seguenti rapporti bancari:

BANCA/POSTA	
NUMERO CONTO CORRENTE	
IBAN (27 CIFRE)	_ _
INTESTATARIO/I	
PRESENZA EVENTUALI DELEGHE	
SALDO ALLA DATA ATTUALE _ _/_ _/_ _ _ _	

Modulo V1
v0_16/04/2012

- il beneficiario è:

❒ **proprietario** ❒ **titolare di altro diritto reale**

dei seguenti immobili (*indicare per ognuno di essi l'utilizzo attuale e la particella edificiale*):

- il beneficiario è titolare:

DEPOSITI *bancari/postali (oltre al c/c)*	□ **presenti**	□ **assenti**
POLIZZE VITA	□ **presenti**	□ **assenti**
ALTRI TITOLI BANCARI O ASSICURATIVI	□ **presenti**	□ **assenti**
PARTECIPAZIONI IN AZIENDA	□ **presenti**	□ **assenti**
ALTRI RAPPORTI ECONOMICI	□ **presenti**	□ **assenti**
ULTERIORI PROPRIETÀ	□ **presenti**	□ **assenti**

- il beneficiario è proprietario delle seguenti autovetture e/o motocicli (indicare modello e targa):

_____

_____

PROSSIMI CONGIUNTI DEL BENEFICIARIO (escluso il richiedente)

Specificare generalità e domicilio del coniuge e dei parenti prossimi. In assenza di questi indicare i dati dei discendenti, degli ascendenti, dei fratelli, parenti entro il IV grado del beneficiario, nonché dei conviventi della persona per la quale si richiede la nomina:

	GRADO DI PARENTELA	**NOME E COGNOME E DATA DI NASCITA**	**INDIRIZZO** *(Via/Piazza, n° civico, Città, CAP)*	**TELEFONO/FAX/ EMAIL**
1				
2				
3				
4				

Modulo V1
v0_16/04/2012

	GRADO DI PARENTELA	**NOME E COGNOME E DATA DI NASCITA**	**INDIRIZZO** *(Via/Piazza, n° civico, Città, CAP)*	**TELEFONO/FAX/ EMAIL**
5				
6				
7				

Si precisa infine che ha dato la propria disponibilità a ricoprire l'incarico di A.D.S. il/la sig./ra:

COGNOME E NOME	
DATA E LUOGO DI NASCITA	
RESIDENZA (Via/Piazza, n°civico Città, Cap)	
NUMERO TELEFONO/FAX	
EMAIL	
EVENTUALI MOTIVAZIONE DELLE RAGIONI PER LE QUALI SI È INDIVIDUATO IL NOMINATIVO	

Rovereto, _____ **FIRMA _____**

DOCUMENTI DA ALLEGARE E DIRITTI DOVUTI

1. *Certificato di nascita del beneficiario;*
2. *Certificato di residenza attuale del beneficiario;*
3. *Stato di famiglia storico della persona potenzialmente beneficiaria dal quale si desume la composizione della famiglia di origine;*
4. *Attestazione medico sanitaria sulle condizioni di salute del beneficiario;*
5. *Dichiarazione dei redditi del beneficiario;*
6. *Estratto conto rilasciato dall'Istituto di credito o assicurativo se la persona è intestataria di depositi bancari, polizze di vita, altri titoli bancari o assicurativi;*
7. *Estratto tavolare degli immobili posseduti;*
8. *Fotocopia della carta di identità di chi sottoscrive il ricorso.*

Modulo V1
v0_16/04/2012

2.

TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO

- Volontaria Giurisdizione -

***

NOTA DI ISCRIZIONE A RUOLO O NOTA DI ACCOMPAGNAMENTO

***

Si chiede l'iscrizione a RUOLO GENERALE DEGLI AFFARI CIVILI – NON CONTENZIOSI

della seguente causa introdotta con: RICORSO

RICORRENTE:

COGNOME E NOME

_____

DATA E LUOGO DI NASCITA

_____

RESIDENZA

_____

CODICE FISCALE

_____

RECAPITO TELEFONICO

_____

PROCURATORE _____ NATURA GIURIDICA | P | F | I |

☐ RESIDENTE / ☐ DEFUNTO / ☐ INTERDETTO / ☐ INABILITATO / ☐ MINORE /

X AMMINISTRATO/BENEFICIARIO

COGNOME E NOME

_____

DATA E LUOGO DI NASCITA _____

RESIDENZA

_____

CODICE FISCALE

_____

RECAPITO TELEFONICO

_____

PROCURATORE _____ NATURA GIURIDICA | P | F | I |

OGGETTO: RICORSO PER NOMINA AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

CODICE DOMANDA 4 | 13 | 061 |

X ESENTE DA CONTRIBUTO UNIFICATO

☐ CONTRIBUTO UNIFICATO

MARCA DA BOLLO € 27,00 PER SPESE FORFETTARIE

Trento, _____

FIRMA

_____

V1
NOTA DI ISCRIZIONE

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVERETO

Ricorso per la nomina di amministratore di sostegno

AFFARI CIVILI NON CONTENZIOSI DA TRATTARSI IN CAMERA DI CONSIGLIO

Nota di iscrizione a ruolo

☐ Per il ricorrente

Si chiede l'iscrizione al **Ruolo Generale degli Affari Civili non contenziosi** e da trattarsi in Camera di consiglio della seguente causa introdotta con:

☐ Ricorso

Promosso da: _____ Avv.: _____

Contro: _____

OGGETTO: GIUDICE TUTELARE

❑	**4.13.061** Apertura amministrazione di sostegno (art.404 e ss. C.C.)

DATA: _____ ***FIRMA:*** _____

Marca da bollo
Euro 27,00

Modulo V1
v0_16/04/2012

3.

MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE DI PRESA VISIONE DEL RICORSO E NON OPPOSIZIONE ALLA NOMINA DI ADS DA PARTE DEI FAMILIARI

AL GIUDICE TUTELARE DEL TRIBUNALE DI _____

Io sottoscritto _____

_____

(*nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale, numero di telefono, fax o email*)

in qualità di _____ (rapporto di parentela con la persona beneficiaria)

dichiaro di:

- aver visionato il ricorso per la nomina di un Ads a favore di

_____

_____

(*nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale della persona beneficiaria*)

depositato in data ____/____/_____ da _____;

- aver appreso che è stata fissata l'udienza di comparizione il giorno____/____/_____ presso _____;

- di non oppormi alla nomina di un Amministratore di Sostegno a favore di

_____ (*nome, cognome del beneficiario)*

Allego copia del documento di identità.

Luogo e data

Firma

_____

4.

TRIBUNALE DI TRENTO

Ufficio Volontaria Giurisdizione

Trento, lì _____

N. _____ Reg. Sicid Udienza del: _____

Procedimento: _____

Richiedente: _____

ADS ☐

TUT ☐

N.C ☐

Richiesta nr: _____ Copia: _____

Semplice ☐

Autentica ☐

Urgente ☐

Non urgente ☐

_____

_____

_____

Firma

_____

V16
MODULO

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVERETO

Richiesta copie atti giudiziari

CAUSA R.G/NC _____ IN DATA _____

AVVOCATO O PARTE _____

RICHIEDE

Atto giudiziario	Numero atto	n° copie richieste
☐ Verbale udienza n°		
☐ Sentenza n°		
☐ Decreto n°		
☐ Ricorso n°		
☐ Omologa n°		
☐ _____		
☐ _____		

TIPOLOGIA COPIE RICHIESTE

☐ AUTENTICHE

☐ SEMPLICI

☐ FORMULA ESECUTIVA

☐ URGENTE

☐ NON URGENTE

MARCHE EURO

Data _____

FIRMA _____

Data ritiro _____

FIRMA ritiro _____

Modulo V16
v0_16/04/2012

5.

diritto di certificazione in vigore dal 18 agosto 2021
euro 3,92

decreto interdirigenziale Ministero della Giustizia in concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze
29 luglio 2021 pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale 3 agosto 2021

a) per ogni certificato richiesto dalle parti, compreso il certificato del casellario giudiziale, quello dei carichi pendenti e quello delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, è dovuto un diritto pari a euro 3,92

b) per il certificato del casellario giudiziale, per quello dei carichi pendenti e per quello delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, se si richiede il rilascio immediato e si ottiene il certificato nel medesimo giorno della richiesta, è dovuto un ulteriore diritto di euro 3,92

DIRITTI DI COPIA IN VIGORE DAL 18 AGOSTO 2021

decreto interdirigenziale Ministero della Giustizia in concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze
29 luglio 2021 pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale 3 agosto 2021

A) DIRITTI DI COPIA UFFICI GIUDIZIARI
con esclusione uffici giudice di parte (vedi tabelle b)

Diritti di Copia Autentica

N° Pagine	Diritti Copie Non Urgenti	Diritti Copie Urgenti*
01 – 04	**€ 11,79**	**€ 35,37**
05 – 10	**€ 13,77**	**€ 41,31**
11 – 20	**€ 15,76**	**€ 47,28**
21 – 50	**€ 19,65**	**€ 58,95**
51 – 100	**€ 29,48**	**€ 87,44**
oltre 100	**€ 29,48 + € 11,79 ogni ulteriori 100 pagine o frazioni di 100**	**€ 87,44 + € 35,37 ogni ulteriori 100 pagine o frazioni di 100**

Diritti di Copia Senza Certificazione di Conformità

N° Pagine	Diritti Copie Non Urgenti	Diritti Copie Urgenti *
01 – 04	**€ 1,47**	**€ 4,41**
05 – 10	**€ 2,96**	**€ 8,88**
11 – 20	**€ 5,88**	**€ 17,64**
21 – 50	**€ 11,79**	**€ 35,37**
51 – 100	**€ 23,58**	**€ 70,74**
oltre 100	**€ 23.25 + € 9,83 ogni ulteriori 100 pagine o frazioni di 100**	**€ 70,74 + € 29,49 ogni ulteriori 100 pagine o frazioni di 100**

Diritto di copia su supporto diverso da quello cartaceo

Tipo di supporto	*Diritto di copia forfetizzato*
1	*2*
Per ogni cassetta fonografica di 60 minuti o di durata inferiore	***€ 3,92***
Per ogni cassetta fonografica di 90 minuti	***€ 5,89***
Per ogni cassetta videofonografica di 120 minuti o di durata inferiore	***€ 6,55***
Per ogni cassetta videofonografica di 180 minuti	***€ 7,86***
Per ogni cassetta videofonografica di 240 minuti	***€ 9,84***
Per ogni dischetto informatico da 1,44 MB	***€ 4,60***
per ogni compact disc	***€ 327,56***

6.

RELATA DI NOTIFICAZIONE

Su richiesta del ricorrente signor/ signora _____ come in atti, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Notifiche presso la Corte d'appello di Trento, ho notificato copia conforme all'originale del ricorso per la nomina di amministratore di sostegno d.d. _____ in uno con copia conforme all'originale del provvedimento di fissazione udienza, così come segue:

• al **BENEFICIARIO** signor/signora _____, residente a _____ (___), CAP _____, Via /Piazza _____ n. _____, inviandone copia a mezzo del servizio postale come da legge.

• al _____ (indicare il grado di parentela/rapporto) signor/signora _____, residente a _____ (___), CAP _____, Via /Piazza _____ n. _____, inviandone copia a mezzo del servizio postale come da legge.

7.

AL GIUDICE TUTELARE DEL TRIBUNALE DI _____

Istanza per _____ (specificare l'oggetto della richiesta)

Il sottoscritto _____
_____
(Nome e cognome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale, numero di telefono, recapito fax e email)

premesso

- di essere stato nominato A.d.S. /tutore del Sig._____ *(nome e cognome del beneficiario)* con provvedimento del _____;

  elencare le premesse che descrivono la situazione e la motivazione della richiesta (quanti più dettagli si forniscono, quanto più il Giudice Tutelare avrà modo di comprendere la situazione e di autorizzare quanto richiesto)

- che _____
- che _____
- che _____
- che _____

chiede

che il Giudice Tutelare voglia autorizzare_____ (specificare la richiesta)

Si chiede l'efficacia immediata ai sensi dell'art. 741 c.p.c.

Si allega/allegano _____ eventuale documentazione utile.

Luogo e data

Firma
Recapito telefonico, indirizzo email